



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Avvertenze Per far lo Stato delle Anime.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

dall'altra Chiesa, ne dia nota al Rettore della Chiesa curata, ne confini della quale farà il beneficio.

Parimente chi ottiene l'habito Ecclesiastico.

Pigliando alcuno l'habito Ecclesiastico con nostra licenza, ò veramente riceuendo la prima tonsura, ò qual si voglia ordine Ecclesiastico, similmente ne darà notitia al sopradetto Prefetto, dandogli il giorno, Mese, & Anno, & qual titolo sarà stato ordinato.

E se fosse stato ordinato da altro che da noi, con che dimissoria, ò licenza, e questo fra sei giorni dopò che l'harà pigliato; & ordinandosi alcuno fuori della Prouincia, faccia dopò che sarà tornato a Milano, ò nella Diocesi la medesima notificazione fra il medesimo termine; e presenti le lettere testimoniali dell'ordine riceuuto in mano del detto Prefetto; il quale nõ le admetta prima che siano state viste; & approbate dal Vicario Generale.

Altramente non sia adnesso in qual si voglia Chiesa alla funzione di quell'ordine che harà preso, nè ad altro ministro ò seruitio Ecclesiastico, tra tanto che dal predetto Prefetto si faccia fede che habbia sodisfatto.

Non mutino, ò lascino lectioni, scuole, congregazioni senza licenza.

Si dia notitia de gli Ecclesiastici morti, & infermi, vsu pra.

Nissuno abbandoni, ò muti le lectioni publiche, ò priuate, scuole della Dottrina Christiana, e maestri di lettere, ò di canto, ò congregazioni, & altri essercitij simili, alli quali sia stato ascritto da noi, senza licenza nostra in scritto, e sotto scritta dal sudetto pfetto come di sopra. Morendo alcuno Ecclesiastico come di sopra, si dia simile notitia dal Curato doue egli sarà morto, al Sindaco, e da ql lo doue haucrà il domicilio vltimamente; & hauendo beneficio, da quello sotto la cui Parochia haueua beneficio, a ciascun Sindaco, della porta; ò se il beneficio sarà in Chiesa collegiata, al Rettore d'essa collegiata, & essi Sindici, e Rettore d'essa collegiata, al Prefetto fra termine di sei giorni dopò la notitia.

Questa medesima notitia si dia nel sudetto modo, quando alcuno del Clero come di sopra, s'infermasse, e che p' infermità lunga, ò per qualche accidente di sordità, inacameuto di vista, debilitazione di membri, ò altri simili restassero impediti, ò fosse bisognuole di sospen-

dergli dal seruitio delle loro Chiese. Et quando ciò occorresse ad alcuno del li Curati, ò Rettorisil Curato, ò Rettore più vicino sia quello, che ne dia notitia del modo sudetto.

Tutte le Notificazioni sudette si diano da chi si spetta in scritto.

Li Rettori delle Chiese Parochiali, e Sindici delle porte, habbino sempre presso di loro l'Indice, ciascun del suo Clero; cioè il Curato di quelli Ecclesiastici che habitano sotto la sua Parochia, Il Sindaco di tutti quelli della sua porta; Il Prefetto d'ogni Chiesa, di tutti ql li che sono beneficiati, ò ascritti in essa, aggiungendo, leuado, e mutado di mano in mano, secondo, che occorrerà farsi alterationi necessarie, ò cõ ordine nostro: Tutti gli ordini sopradetti si offeruino anco dal Clero della nostra Diocesi, eccetto però doue si nomina li Sindici, e Porte, la s'intenda il Vicario foraneo, e suo Vicario; e doue quelli della Città deuo no fra sei giorni dare le notificazioni, quelli della Diocesi la diano fra dieci giorni, e quelle che vanno al Prefetto, fra venti giorni.

Rettori, e Sindici habbino presso di se l'Indice de gli Ecclesi.

Gli ottimali sopradetti s'offeruino nella Diocesi.

AVVERTENZE

Per far lo Stato delle Anime.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis Archiepiscopus. 1574.

Habbiamo più volte, e nelli Concilij Prouinciali, & in altre prouisione ordinato, che ciascun Curato douesse fra certo termine far lo stato di tutte le sue anime; e trouando che molti hanno pretermesso di farlo, ouero non l'hanno fatto secondo il bisogno, ne volendo che si differisca più oltre cosa tanto importante, senza la quale, oltre a gli altri inconuenienti, possiamo poco afficurarsi di sapere quali siano Chresimati, ò nõ, e quelli che nella Pasqua si siano confessati, & comunicati, ò nõ, e quali siano peruenuti, ò nõ, all'età e cognitione nella quale siano habili a detti Sacramenti; di nuouo auisiamo a tutti li Curati della Città e Diocesi, che rimessa ogni escusatione e pretesto, ò habbino fatto e consegnato detto stato altre volte, ò nõ, l'habbino da ridurre nettamente

essente in scritto di presente con l'ordine e modo che farà qui à basso, facendone due copie, vna che ritenghino presso di loro, l'altra presentino al più tardi o prima della festa dell'Ascensione prossima, quelli della Città in mano nostra, & del nostro Cancelliere Archiepiscopale, e quelli della Diocesi in mano del Vicario foraneo; il qual Vicario la consegnino poi a noi, ò al nostro Cancelliere come di sopra, innanti la festa del Corpus Domini.

Et questa medema descrizione & esibitione di copia facci ogni anno ciascuna Curato, come di sopra, dal giorno di San Martino sino al principio di Quaresima, e tutto ciò sotto pena ad arbitrio nostro, d'applicarsi a luoghi pii: nelle quali pena incorreranno anche quelli che dopò il sodetto tempo visitati da Visitatori nostri generali, ò anco dalli Vicarij foranei, saranno trouati non hauere presso di se il libro dello stato sodetto, ò non hauerlo in quella forma, che se gli ordina.

Lasciamo però in facoltà di ciascun Curato, di seruirsi del libro di questo stato primo che darà hora, per duoi ò tre altri anni auenire, hauendo lasciato nel libro suo, e nella copia data à noi spazio tale tra la descrizione di vna famiglia all'altra, che vi si possano descriuere tutte quelle mutationi, che trouerà esser fatte d'anno in anno in quella casa ò famiglie. Con che ogni anno nel sodetto tempo habbia realmete riconosciuto con diligetia di nouo lo stato delle sue anime, & aggiunto al suo libro, & anche esibito a noi la nota di quelle mutationi che saranno fatte, piggiogersi alla copia dello stato, che ci hauera prima presentato.

Ma in tal caso a questo effetto tenghi vn'altro libretto particolare, che sia come giornale, sopra del quale scriua come qui à basso, le mutationi occorrenti alla giornata, cioè.

In vna parte tutti quelli che nasceranno fra l'anno.

In vn'altra parte quelli che sopraueniranno fra l'ano ad habitare nella parochia.

In vn'altra parte quelli che saranno partiti della Parochia, p non habitare più iui.

In vn'altra tutti quelli che alla giornata moriranno.

In vn'altra tutti quelli che saranno venuti la prima volta alla comunione.

In vn'altra tutti quelli che saranno stati dopò Chresimati.

In vn'altra tutti quelli che saranno poi peruenuti all'età di dieci anni.

Con questo libretto potrà più facilmente ogn'anno al tempo detto di sopra fare noua recognitione di tutte le sue anime: nella quale scoprendo altre mutationi fatte in esso stato, più di quelle che hauera notato al giornale, douerà subito aggiungerne nota in esso giornale, poi riportare ogni cosa nel libro dello suo stato equinternetto alfabetico, o poi mandare l'istesso giornale a noi, per riportarlo nella copia dello stato che sarà presso a noi, senza che esso faccia noua fatica d'altra scrittura da darci per questo conto.

Le auuertenze che douerà hauere ciascun Curato nel descriuere detto stato, saranno queste. Che scriua distintamente, le case della sua Parochia, se è nella Città, ò in terra grossa, a contrada per contrada; ò se le contrade non hanno nome, a quartiere per quartiere, distinguendo esso Curato la Parochia in tanti quartieri ò parte, con assegnare ad ogni quartiere ò parte, il suo nome: le altre case poi scriuerà distintamente a terra per terra, ò membro nel quale sono, ò a cassina per cassina, nella quale sono comprese, secondo li suoi nomi.

Che doue habitano molti pisonanti in vna medesima casa, scriua ciascuno d'essi, che sia capo di famiglia, con la sua famiglia distinto da gli altri pur nella medesima casa.

Che descriua ciascuno sotto la casa e luogo doue habita lui stesso, e non doue habita il padre, madre, ò altri da chi dipè da, ancor che sia nella sua Parochia; se habita fuor della Parochia sua, lasci che lo scriua quel Parocho sotto la cui Parochia habita.

Che se bene si dice qui a basso, che in far questo stato habbi a mettere l'età di quelli che si descriueranno, basterà però a intender le età de gli adulti, come potrà no così di grosso, senza altra sottile

inuestigatione; ma si bene vfar diligencia di quelli che di tēpo in tempo perueranno all'età, & altre habilità delle confessioni, comunione, & anche della Cresima, rispetto à gli ordini nostri. Che a quelli che faranno da comunione ne scriua per scontro nel margine. Co. A quelli che faranno Cresimati. Ch. A quelli che faranno Cresimati, e da Comunione. Co. Ch. A quelli che moriranno faccia vna X. A quelli che passeranno, ò toccheranno delli dieci anni, noterà nel margine vn X. che gli sarà segno per sapere, quali secondo l'ordine dato da noi doueranno ogni anno presentare le fedi di essersi confessati, quando non si confessino dal Curato proprio; e questo medesimo segno, rispetto all'vfo c'habbiamo noi di non cresimare quelli, che non arriuanò ancora a toccare di dieci anni seruirà per raccogliere presto quali esso douerà far venire alla Cresima, quando s'innistrerà questo Sacramento, e massime in quella Parochia, ò doue quelli di quella parochia siano aiuati per venire à riceuerlo. Et sarà auuertito di aggiungere di mano in mano questo X. a tutti quelli, che non hauendo prima, arriuaranno a quella età di tempo in tempo; si come douerà anche aggiungere il Ch. a quelli che di tempo in tempo riceueranno la Cresima, & a quelli che verranno la prima volta alla comunione il Co. Nè mai le uarà lo X. fin tanto che non saranno comunicati, & anche Chresimati; e questo farà nõ solo nel libro dello stato, ma anche nel detto quinternetto. Et acciò che possi il Curato più facilmente far scontro di quelli, che si faranno confessati e comunicati, ò nõ, e medesimamente delli Cresimati, tenerà vnestratto p' Alfabetto dal libro dello stato sodetto, scriuendo solamente il nome e cognome di ciascuno; e quando vi fosse più nomi e cognomi conformi, ò la casa doue habitano, per discernersi l'vno dall'altro: col quale estratto potrà poi scontrare quelli che esso hauerà confessato nella Quaresima, ò che nel tempo Paschale gli portarono le fedi delle confessioni fatte da altri confessori appro-

uati da noi, e li bolettini che li faranno stati presentati nella comunione, come più amplamente dell'vno e l'altro capo si è detto nelle auuertenze della confessione e comunione, e parimente i bolettini di quelli che alla giornata ha ueranno riceuto il Sacramento della Chresima, quali bolettini nel tēpo della Chresima, ò poco dopò, gli faranno consegnati per ordine nostro.

Auertisca parimente che conforme a gli ordini altre volte dati da noi, nõ si dia fuori ad altra persona nota di detto stato, nè quinternetto; il che si offerui anche dal nostro Cancelliero sotto la medesima pena. Descriua adunque con queste auuertenze per ordine tutte le persone di ciascuna famiglia, specificando l'età, l'arte ò professione di ciascuno di loro, e come sia di quella famiglia, cioè se sia figliuolo, fratello, seruo, ò altro, facendo mentione di tutti con questo ordine, cioè: Prima descriua di chi sia la casa, & in che loco.

Il nome del padre di famiglia.
Della moglie.
Delli figliuoli.
Delli Abiadeghi.
Delli fratelli del padre di famiglia, quando habitino insieme, e sono vna medesima famiglia, & in tal caso ancora.
Della moglie de i fratelli.
Delli figliuoli de i fratelli.
Delli Abiadeghi delli fratelli del padre di famiglia.
Delli seruitori, e seruenti.
De alcuni altri che habitassero seco a dozzena, ò per altro modo.
La forma della scrittura douerà riuscire in questo modo, cioè per essempio.
Nella contrada del Maino.
Ouerò, nel luogo de Bruchi.
Nella casa di M. Francesco delli Amici habita
Co. Ch. Margarita sua moglie d'anni 25.
Co. Francesco suo figliuolo d'anni 22. sartore.
Co. Antonia figliuola d'anni 18.
Co. Ch. Georgio fratello di Gio. Antonio sodetto d'anni 40. lignamaro.
Co.

Co. Ch. Franceschina sua figliuola d'anni 10.

Ch. Co. Baldefare suo figliuolo d'anni 12.

X. Ch. Anna sua figliuola d'anni 10.

Dionisio Abiadego di Gio: Anto.

Catherina Abiadegha y supra anni 4.

Camillo Abiadegho di Georgio

Bianca Abiadegha y supra anni 3.

X. Co. Pietro di Porri anni 4. Seruo.

Co. Ch. Helena diruggieri anni 46. ser

X. Co. Bernardina di scappi anni 25.

Si lascia al Curato di tener quella via che gli parerà meglio, per hauere cognitione vera di qto stato, pur che lo descriua, e consegnì compitamente nel modo, e tempo sopraferitto: e non è dubbio alcuno, che quelli ch'attendono col zelo e diligenza che douono alla cura delle sue anime, non trouaranno impedimento releuante in hauere certa e precisa cognitione delle sue anime p farne questa descriptione; la quale quando bene non se gli ordinasse di dare nelle mani nostre, pur conofcono, che gli è necessaria p fare bene il suo officio nel gouerno di esse anime: onde l'istesso zelo & carità verso il suo popolo gli aprirà molti modi di effequire questo ordine nostro; tuttauia per dirgliene alcuno. Potrà andare a casa per casa da se, o chià mando seco qualche huomo pio che sia vecchio nella parochia, e di buona conscientia.

Potrà anche in casa sua informarsi da diuerse persone delle famiglie, & anime lodette, facendone lista, poi con la lista in mano andare inueftigando di trouarne il conto.

Potrà quando è per confessare, prima che ascolti le confessioni, far si dare dalli capi di fameglia nota distinta di tutta la fameglia sua.

E doue trouerà alcuno renitente, douerà farlo capace di quanto importi questo al buon gouerno spirituale di tutti loro, & in ogni caso da altri hauer quel lume, che non potrà hauere da quel medesi-

mo; come dalli vicini, da quelli che habitano nel medesimo stallo, o casa, dalli patroni delle case doue habitano a fitto, dalli figliuoli, dalli serui, & in somma da chi sarà meglio disposto di dargli questa informatione.

Instruttione à i Vicarij Foranei.

Carolus Cardinalis Tit. S. Praxedis.

Archiepiscopus.

Arete far in mano vostra la professione della fede, secondo la forma della Bolla di Papa Pio Quarto, a tutti quelli del vostro Vicariato, i quali hauendo beneficio Ecclesiastico di qual si voglia sorte, ouero essendo in ordine sacro, non l'hanno fatta nel Sinodo nostro passato Diocesano, o per non esserui trouati, o per qual si voglia altra causa.

Alringete tutti quelli quali hano chiericato, per quanto comporta l'entrata di esso Chiericato, mantenghino vn Chierico che di continuo vadi in habitato lungo, e decente, e serua alla Parochiale, dentro i confini della quale sarà il Chiericato; e questo Chierico si mantenghi sempre, outra il Chierico che habbiamo comandato in diuerse Parochie che sia mantenuto a spese del proprio Rettore; doue sarà Chiericato costituye, che non basti per se alla sudetta manutentione, fate che per il resto il Rettore ajuti, mentre non sia di quelli Rettori, i quali sono stati grauati da noi a mantenerne vno a spese loro.

E se di qua a due mesi prossimi non haueranno, così li Rettori da noi comandati di questo, come li detti possessori di Chiericati, prouisto de detti Chierici, trouateli voi, e pagateli dell'entrate de detti Rettori rispettuamente, e delli detti Chiericati; redditi de quali farete sequestrar di presente, per valerui di quel tanto che sarà bisogno per il mantenimento d'essi Chierici.

In quelli luoghi poi, oue per non esser Chiericato alcuno, e per esser puerissime le Parochie, non si potrà far questa prouisione, almeno che si è ordinato nelle nostre instruttioni generali, siano in ogni Parochiale alcune vesticciole, e

Quei c'hanno beneficio Eccl far cino la professione della fede.

Chi ha Chiericato, o cura d'anime mantenghino vn Chierico



corde da Chierici, le quali si vestano quei figliuoli che seruiranno alle Messe, & a gli altri diuini officij.

Si alleuino molti Chierici per seruitio della Diocesi.

E perche vna delle principal cose, nelle quali desideriamo d'esser aiutati da voi, e da tutti li Curati, è questa, in procurare che si allieui buon numero de Chierici bene instrutti nelle discipline Ecclesiastiche, e santi costumi, i quali col tempo habbiamo da esser utili instrumeti di Dio nella restauratione spirituale di questa nostra Chiesa di Milano; incarichiamo perciò grandemente voi e ciascun Curato, ch'ogn'vno nella tua Parochia studij di introdurre maggior numero di putti che potrà, nella professione Ecclesiastica; hauendo mira ad eleggere per questo quei figliuoli, che vedranno per l'indole sua, e per la educatione di maggior speranza; e se tra questi saranno molti de poveri, tanto più ci farà caro.

E se bene alcuna volta trouarete i padri renitenti, o poco disposti a questo, che i suoi figliuoli s'alleuino in questa vocatione, hauendo loro maggior inclinazione di darli qualche arte per interesse temporale; non maffarete voi di esortarveli con molte ragioni che vi soueneranno facilmente, & inuitarli anco con la speranza, che quando loro saranno incaminati vn poco inuanzi, faranno ricciuti, & educati con paterna carità nel Seminario nostro di Milano.

Per lo qual fine ciascuno di voi Curati studiarà alleuare questi figliuoli ne i ministerij della Chiesa, insegnandoli a seruire alle Messe, & altri diuini officij con ogni riuerenza e diuotione; nè perdonarete a fatica alcuna della persona vostra medema, per insegnarli non solo a ben leggere e seruire, ma per introdurli anco ne i principij della gramatica, & altre buone lettere; massime in quei luoghi, oue non saranno maestri publici che possano far questo officio così bene come voi, o forsi non voranno farlo per la povertà d'essi figliuoli.

Sopra tutto poi procurarete, che con la età creschi in loro la modestia e bontà de costumi come conuiene, particolarmente in quelli che caminano in questa vocatione Ecclesiastica.

E perche intendiate quanto questa cosa ci sia a cuore; commandiamo a tutti li Curati, che fra tre mesi ci mandino in scritto il nome, cognome, età, & altre conditioni di quei putti, che nelle loro Parochie haueranno cominciato ad incaminar in questa via; di poi almeno di sei in sei mesi ci auisino con sue lettere, di quelli che di più haueranno pur introdotti in questa vocatione, & insieme del progresso che tuttauia faranno, e nelle lettere e nei costumi; stado auertiti, che come prima alcuni haueranno età a sufficienza per farsi Chierici, li mandino, o conduchino essi a Milano nelle quattro tempora, perche li diamo la prima tonsura, & habbiamo occasione di veder il frutto delle loro fatiche & industria; Dopo che questi haueranno hauuta la prima tonsura, faranno i Curati ogni diligenza che li padri li mantenghino in habito clericale decente; sino al tempo che saranno posti nel Seminario sotto alla nostra particular cura; Nelle quali cose tarre voi come Vicario nostro, & riscaldarete continuamente i Curati, & osseruate quella diligenza che ci prometiamo dalla sollicitudine e pietà vostra.

E conuenientissimo, che tutti quelli che in qual si voglia modo caminano nella vocatione Ecclesiastica, poiche essi hanno da esser giudici delle confessioni d'altri, e come guide loro nella vita spirituale, essi anco purghino le confessioni proprie col mezzo della confessione sotto il giudicio e ministerio di persona probatissime, e nella scienza, e ne i costumi;

Però saranno descritti nelle annesse ordinationi particolari per il vostro Vicariato quei Sacerdoti, i quali soli per la cognitione che ne habbiamo, si sono approbati da noi in quella Pieue per dar le confessioni d'altri Sacerdoti, e Chierici.

Resta che voi ne diate notitia al Clero di questa Pieue, & in nome nostro commandate, che nessun altro fuor che li descritti, s'impacci in questo officio; e ciascuno si elegga fra questi quello che giudicherà più a proposito per beneficio della sua anima; concediamo però che se alcuno

Ecclesiastid si confessoro dai confessori deputati.

uno si trouarà hauer da celebrare, e nõ hauer all' hora tempo, ò commodità di ricorrere ad alcuno di questi approbati da noi per questo officio, possa confessarsi a qual si voglia altro Sacerdote Curato, ò altrimenti ad messo alle confessioni da noi, & essi vdir la sua confessione; ma bẽ li aduertirete tutti per parte nostra, che non abusino questa facoltà che li concediamo.

Sacerdoti si confessino spesso.

Di più perche non occorra il scandalo, che habbiamo inteso d'alcuni con molta nostra molestia, che celebrando spesso volte, sono negligentiissimi nel frequentar la santa confessione, li esortarete in nome nostro con ogni efficacia, che per le viscere di Giesu Christo voglia no spesso considerare, quanta purità di coscienza ricerca l'altezza del misterio che hanno a trattare, e la dignità dell'Hostia che offeriscono nella sãta Messa; e per questo siano studiosissimi di morderli bene con la sacra confessione, prima che si presentino alla sacratissima mensa dell'Altare; e li ricordarete che ogni tre mesi ciascuno di essi vi dia fede in scriptis di alcuno delli sudetti approbati, che esso ha confessato da lui ql trimestre, almeno ogni settimana come ricorda il Cõcilio nostro Prouinciale, se la coscienza di qualche peccato mortale non lo hauerà necessitato, ò il desiderio di caminar innanzi nella via spirituale, e la debita riuerenzia a quel tremendo misterio, non l'hauerà persuaso a farlo più spesso.

Prou. i. tit. 5. per. ad celebrari Missæ. 4. et quo pu. uores. p. 9.

E voi mandarete qlle sedi in mano nostra, a ciò noi habbiamo cagione di cõsolarci nel pñto di q̃sto nostro ricordo.

Auertirete anco i Sacerdoti, che si caghi hãranno seuerissimamẽte, se essendo sani, si confessarãno e reconciliarãno in altro modo, che stãdo inginocchiati.

Eccles. che non vanno in habito, si uocino chino

Se vi constarà, ò sarà significato, che alcun Sacerdote, ò costituito in ordine sacro, ò semplice Chierico, che habbia beneficio di qual si voglia sorte, vadi in habito laicale; fatene prima processo in formatiuo, e mandatelo a noi; e poi se esso personalmente sarà nel vostro Vicariato, fate a lui comandamẽto, che in termine di tre giorni comparisca personalmente auanti il nostro Vicario gene-

rale, a vederli prluar del beneficio se pur ne hauerà, & non ne hauendo a vederli punir legitimamente.

Come vedrete, ò vi constarà per altro modo legitimamẽte, che alcun Prete, ò sia Chierico del vostro Vicariato habbia portato ò porti camiscia cõ latura che, ò al collo, ò alle maniche, ò calze gòfiẽ, ò borlate, ò saio, ò sotana che non arriui almeno a mezza gãba, o capello aguzzo, il qual s'intenda prohibito per sempre, & anche non aguzzo fuori di occasione ragioneuole, ò ornamento di veluto, ò di altra seta sopra qual si voglia sorte di veste; fateli voi subito vn p̃cetto in scritto, ò a bocca presente vn testimonio almeno, che in termine di due giorni vi habbi portato q̃lla camiscia, ò altra cosa phibita come di sopra, sotto pena, oltra la perdita di esse robbe, di altra graue ad arbitrio nostro; Delli quali danni e pene tutte assegnamo vn quarto alli delatori, & il resto alla scuola del Corpus Domini di quel luogo, ò Parochia, nella quale habitarà quel Prete, ò Chierico, ò beneficiato che contrauerirà come di sopra; ouero ad ornamento di quella Chiesa medema ad arbitrio vostro.

Pena de gli Eccles. che non portano l'habito decente.

All'effecutione delle quali pene, procederete etiam con farne fare le pignorationi, se sarà bisogno.

Fate diligẽza per saper se nel vostro Vicariato sono Sacerdoti, & altri costituiti in ordini sacri, che contra gli ordini dati nel Cõcilio nostro Prouinciale, lascino habitare nelle case loro Ecclesiastiche, donne di qual si voglia sorte, & età, etiam che siano madri, e sorelle loro, ò che habitino essi in casa de laici, ancorche paterne essendoci done; ò che habbino affittate in tutto, ò in parte le case della Chiesa senza licenza nostra, ò del nostro Vicario generale, data, ò rinouata in scriptis dopò la celebratione del Sinodo nostro Diocesano.

Si dia notizia de gli eccles. che habitano insieme con i laici. Prou. i. tit. de clerical. xdiib. pa. 19.

E di q̃lli che trouarete esser incorsi in questa disobediẽza, ne darete auiso a noi prima che passi il mese di Genaro prossimo; come farete ancora, se sarà alcuno che desidera licenza per qualch'vna delle sodette cose, e presupponghihauer causa per la quale ragioneuolmente

mente ci possiamo mouere a conceder-
gliela, dando cene relatione, nel tempo
adetto, con intiera informatione delle
persone, dell'età, & altre circostanze,
affinche possiamo noi più sicuramete de
liberare quel che sarà più ispediente.

Deserittio-
ni di officij
annuali, le-
gati &c.

Li Rettori descriuano sopra vna tauo-
letta tutti gli officij, & annuali, & altra
celebratione di Messe, che per l'obbligo
de legati, ò per qual si voglia sorte di
laffiti, ò d'instrumenti, ò di consuetudi-
ne si deue far nelle Chiese loro a tem-
po, ò in perpetuo; & dichiarino, se l'obli-
go è di Messa quotidiana, o di certi gior-
ni della settimana, ò del Mese.

Prou. r. tit.
de officio
Sacrista pa-
28.
§. Habcat.

Et oltre il tenere essi vna copia nella
Sacristia sua còforme al decreto del Cò-
ncilio nostro Prouinciale, ne consegnino
due copie a voi fra vn mese, delle quali
vna mandarete a noi subito, e l'altra te-
nerete presso di voi.

Et asfringerete ogni vno che sarà tenu-
to, alla satisfatione delle Messe, annua-
li, ò altri officij, distributione de limosi-
ne, se simili, conforme all'obbligo.

Et se qualch'vno si lamentasse di nõ po-
ter sodisfare a questi obliighi per la te-
nuità dell'entrate, e perciò ne dimandi
diminutione, dite che in questo mezo
adempisca effettivamente quanto è te-
nuto, ma che metta in scritto vna esposi-
tione della diminutione che desidera-
rebbe, e la dia a voi, insieme con due co-
pie autentiche, vna della fondatione, ò
institutione, ò legato, ò laffito, e l'altra
de tutti li beni, redditi, & entrate, accio-
che da queste possiamo veder l'obbligo
e la mente de Testatori, e la necessità di
riduttione.

Voi hauute che hauerete le dette copie,
v'informarete secretamente, se hauendo
quella capella, ò legato, ò laffito, beni
immobili assegnati p satisfatione del-
l'obbligo, faranno descritti tutti puntal-
mente quei beni, la qualità di essi, e la
entrata che se ne suole cauare ogn'anno.
E per capelle, ò legati, ò laffiti, che non
hanno simili beni immobili, ma entrata
di danari, ò altra sorte de frutti, sarete la
medema diligenza, affin che possiate sa-
pere, se veramente haueranno esibito
la quantità e qualità dell'entrate; per-
che noi, se vedremo causa ragioneuole

di riduttione, non mancaremo di farla,
seruata la forma del Concilio Tridenti-
no, dopò che haueremo hauuta la vo-
stra relatione.

Non si mettano in opera touaglie da Al-
tari, Camisi, Pianete, nè altre simil cose
di Chiesa; le prima non faranno bene-
dette secondo l'instituto di santa Chie-
sa, da noi, ò da chi hauerà questa facultà
in Milano, ò nella Diocese.

Nõ sia più nessuno Sacerdote, che si ca-
ui la Pianeta, prima che habbi finito
del tutto l'Euangelio, che si dice nel fi-
ne della Messa.

Per tutto il mese di Genaro prossimo
siano fatte alle cotte le maniche larghe
in bocca, almeno due braccia di giro;
ma se saranno più large, sarà ancotan-
to più conuenueole; e di lunghezza al-
meno arriuiino al nodo della mano
Passato detto termine, tutte le cotte che
non saranno accomodate a questo mo-
do siano da voi leuate senza remissione
alli patroni di esse, e donate a qualche
Chiesa pouera.

Quei Sacerdoti, ò Chierici, che interue-
niranno a officij diuini, ò siano di feste,
ò di morti, di qual si voglia sorte, senza
chierica manifesta, ò con habito indec-
te, ò senza cotta, ò con le labre coperte
dalla barba, contra il Decreto del Con-
cilio nostro Prouinciale, non partecipino
della limosina, ò altro emolumento,
che gli si douerebbe p quell'officio; ma
si dispensi subito senza remissione, e sen-
za dilatione da voi, & in vostra absen-
za dal Curato doue si farà l'officio, tra gli
altri Sacerdoti e Chierici, che vi saran-
no interuenuti con habito conueniente.
Nè i funerali non si vfino altri pallij cò-
muni, che vno deputato per questo esser-
to dal Curato, il quale sia de i più vili
che habbia nella sua Chiesa, e se vfi a
poueri e ricchi, a nobili & ignobili in-
distintamente, fin tanto che dalli com-
muni, ò dalle vicinanze, ò da altri sarà
fatta prouisione de pallij noui, quali si
vfino gratis secondo che ordina il Con-
cilio nostro Prouinciale.

E se questa prouisione nõ sarà fatta fra
quattro mesi, ci darete auiso dei luoghi,
ne i quali sarà stata questa negligenza.
In tutti gli Officij da morto si dicano

per

Parament
di Chiesa si
benedicano

Non si caui
la pianeta
fin dopò
l'Euangelio
di S. Gioi-
ni.

Cotte siano
con le ma-
niche lar-
ghe.

Ghi non b
vestito alla
forma non
sia partici-
pe di limo-
sina ne dia
off.

Prou. r. tit.
de cler. vest.
p. 18.

Pallij de
mortu.

Prou. r. de
de funer. s.
Den. oper.
p. 35.
officij de
mortu.

Curati come non sia ab sentiti della lor cura

Prou. 1. tit. quæ pert. ad fier. pe. 9. Ca. ueant. Curati pag. 11.

Curati venè do a Milano si presentino

Ecles. che non hano i libri ordinati loro siano puniti. Prou. 1. tit. Qui libri possunt a Clericis leg. pa. 18.

Non si suonino Messa prima che sia detta la Parochiale.

per ogni modo tutti tre li notturni. Nessuno Curato si parta fuori della sua cura per starne assente la notte per qual si voglia occasione, senza licenza vostra in scritto; nè voi gliela darete mai per giorno di festa, nè quando sapesti che haessero nelle loro Parochie infermi pericolosi della vita, nè per quelli giorni, nelli quali il nostro Concilio Prouinciale proibisce precisamente l'assentar si dalla cura, nè per andar fuori della Diocese, nè senza causa ragione uole, nè per più di tre giorni: perche se haueranno necessità di più longo tempo, la potranno dimandar a noi, per se stessi, o per mezzo vostro. E voi ogni tre mesi scriuerete hauer concesso tali licenze, e quante volte: e chi contrauenirà, sia punito in feudi duoi per ogni volta.

Tutte le volte che li Curati vengono a Milano, si presentino innanzi di noi, o del nostro Vicario generale; e quando l'vn e l'altro di noi fusse impedito, vadino all'Archidiacono del Duomo, o Pre Girolamo Rabbia Ordinario, deputati da noi a questo effetto; acciò possia mo intendere, come procedono le cose delle loro cure, si come anco habbiamo ordinato nelle instruttioni generali: il che tanto più douerete fare voi per esser nostro Vicario. Auifarete tutti li Sacerdoti Curati, e no Curati, e Chierici, che qualonque di loro per tutto il mese di Genaro prossimo non vi mostrerà, o per altro modo vi farà constare, che habbi almeno li libri ordinati nel nostro Concilio Prouinciale, e di più le Instruttioni nostre Generali; & il Sinodo nostro Diocesano, li farete pagare quattro scudi, i quali voi stesso spenderete tutti in prouederli delli sudetti libri, e de altri, che a voi pareranno opportuni al bisogno loro. Se però a voi parerà dar ad alcuno vn poco più di tempo per causa della povertà grande, ce ne cōtentiamo, pur che non passi tre altri mesi.

Non permettete che in alcun luogo de Chierici secolari si suonino Messa, eccetto che nelle Parochie, prima che sia finita la Messa Parochiale, se però il Curato non vi consentisse; sotto pena a chi con-

trauenirà d'vn scudo per volta, il quale si spenda in beneficio della Parochiale, dentro i confini della quale si sarà contrauenuto.

Far ete che quei Curati, i quali a vostro giudicio sono atti a esplicare l'Euangelio al suo popolo, o sermonizare all'Altare, satisfacciano in questo al loro obbligo.

E se ogni mese non vi consegnaranno vno de suoi sermoni in scriptis da mandar in mano nostra, come commanda il Concilio nostro Prouinciale, li punirete per ogni volta dopò la seconda ammissione in due scudi; da spender si nelle loro Chiese.

Gli altri poi, che a vostro giudicio non sono ancora atti a questo, fate per ogni modo che leggano in quel tēpo, per spatio almeno d'vn terzo di hora, vn pezzo del Catechismo volgare in luogo di fermone; e massime in quella parte che è più necessaria, e più facile alla cognitione del popolo, come il Simbolo, il Decalogo, & il Pater noster; ouero leggano qualche Homilia di Giouanni del Bene, o di Lodouico Pittorio, sin tanto che si farà stampare Homiliario particolare Ambrosiano; auuertendoli che leggino adagio, e preueghino diligentemente quel che haueranno a leggere al popolo intelligibile, e diuotamente.

In tutte le Parochie si attēda dal Rettore, ouero Curato, ad insegnare la Dottrina Christiana i giorni di festa; e per questo effetto si instituisca la solita Scuola; & astringete tutti li Sacerdoti e Chierici della Parochia sotto le pene che pareranno a voi; ad aiutar il loro Curato in questo officio, quando da lui saranno ricercati.

E quelli che truouano i popoli affatto renitenti a venire, se ancora non fanno questi primi rudimenti necessarij, e condurre i loro figliuoli a questa Scuola, dopò hauergli spese volte cariteuolmente ammoniti, anche in nome nostro, ne dia no auiso a noi; nè admettano i figliuoli alla Communion da principio, se prima non haueranno imparati questi rudimenti.

Ne i giorni di festa medesimamente fate che si dica il Vespro in tutte le Chiese.

Curati spieghino l'Euangelio al popolo o leggano il Catechismo volgare.

Prou. 1. tit. de predic. verbi Dei p. 2.

Dottrina Christiana.

Vespro in giorni festi.

Chiese Parochiali, ancor doue non è solito di dirsi, & anche doue il Curato non può hauer Sacerdote, nè Chierico che l'aiuti: nel qual caso procurerà esso Curato d'istituire persone pie de secolari che l'aiutino.

E si proeuri anche introdurre innati ò dopò il Vespro qualche processione, ò altre simili diuotioni, per occupar il popolo in esercitij spirituali, e deuiarlo da mali trattenimèti, e massime dal ballare, e giuocare in quei giorni di festa.

E fateli sapere, che doue saremo ricercati de doni spirituali di qualche indulgenza a chi interuerrà in queste processioni, ne concederemo.

Maestri di scuola facciano la professione della fede. Prou. 1. tit. de profes. s. d. p. 1.

In esecuzione della Bolla di Papa Pio Quarto di felice memoria, del Concilio nostro Prouinciale, farete la professione della fede secondo la forma espressa nella istessa Bolla, da tutti quelli Ecclesiastici, e secolari, che tengono scuola di qual si voglia sorte nel vostro Vicariato, se non vi constarà che l'habbino fatta nel tempo della visita in mano nostra, ò de nostri Visitatori: e quelli che sono Ecclesiastici, nel Sinodo Diocesano.

Se dopò questo tempo uenerà alcuno nouo maestro in quelle parti per insegnar a figliuoli, datecene auiso in termine di otto giorni, mandandoci insieme la informatione che hauerete tolta de i suoi costumi, perche possiamo darui ordine di fare a loro la medesima professione, e dirui quello che ci occorrerà circa loro.

Alcune auuertenze circa i Maestri di scuola, quanto al insegnare. Later. sub Leone X. Sess. 9.

E perche il Concilio Lateranense ci manda, che i Maestri di scuola siano tenuti a istituire i scolari anche nelle cose pertinenti alla pietà, e diuotione, come ne i precetti diuini, articoli della fede, himni sacri, salmi, e vite de Santi; anzi che ne i giorni di festa niente altro possono insegnarli, se non cose pertinenti a deuotione e pietà Christiana; e di più che siano tenuti esortarli, e sforzarli quanto possono, che non solo vadino alle Messe, ma ancora a i Vesperi, & altri diuini officij, prediche, e sermoni; inuitandoli anche che nessuna cosa possano leggerli che sia còtra li buoni costumi, ò che gl'induchi a impietà: Però ricor-

darete spesso volte a quei Maestri che daranno nel vostro Vicariato, di satisfare al loro obligo procurarete che secondo la capacità maggior e minor de scolari, gli facciano imparare a memoria prima quei libretti della Dottrina Christiana, che si usano comunemente nella nostra Diocesi nelle scuole istituite per questo effetto; E poi se vi parerà che essi Maestri siano idonei, e sufficienti a questo, farete che dichiarino a suoi scolari il Catechismo del Padre Canisio, e glielo facciano anche imparare a memoria, e recitare fra loro spesso volte, massime le feste; le quali feste faranno ogni diligenza i Maestri perche da essi scolari siano tutte spese in diuotione & exercitij spirituali.

Dopò bene inteso questo Catechismo, quelli Maestri che vi pareranno assai intelligenti per questo, potrete fare che anche passino alla esplicatione del Catechismo Romano, in quelle parti massime più morali, e facili, come il Decalogo, & oratione Dominica.

Et voi ci terrete auisati della diligenza che faranno li Maestri in tutte queste cose.

Auertirete appresso tutti questi Maestri; non tener libri prohibiti nell'Indice; & dopò che gli hauerete dato questo auuertimèto, visiterete tal volta all'improuiso i libri loro, guardando diligentemète se haueràno libri contrarij al detto Indice; e trouadone gli ritenerete appso di voi, & ce ne darete auiso. Auertirete ancora spesso volte li Curati dell'obligo che necessariamente ha ogni persona di denociare, se conosce alcuno che sia heretico, ò sospetto di heresia, acciò siano auuertiti detti Curati, che non hanno autorità di assoluere quelli, che sapendo, non vogliono denociare tal sorte di persone; e possano dar spesso anch'essi questo auiso a suoi popoli. Procurarete poi, che in ogni luogo siano ben obseruate le regole dell'indice de libri prohibiti; il quale è stampato insieme con li Decreti del Sinodo nostro Diocesano.

E sopra tutto siano auuertiti al procedere de forastieri che uerràno nelle Parochie loro massime di Conciatetti forastio-

Non tengano libri prohibiti.

De gli heretici, o sospetti d'heresia. Indice de libri, &c.

raffieri, de Francesi, de Resegatti, & di quelli forastieri che vanno dimandando limosina, & di Piamontesi che portano ceste al collo cò dentro coltelli, strinche, & altre simili sorte di robbe da vedere; e spesso all'improvviso cercaranno con ogni diligenza nelle ceste loro, per vedere se hauessero libri prohibiti; e trouandone, ò potendo sapere, che alcuno de qsti tali, ò altro di qual si voglia sorte forastiero, ò del paese, e Parochie loro habbia detto ò fatto cosa alcuna contraria e repugnante alla fede Catholica, ne auisino subito voi, quando essi nõ possono far ritenere questi tali; & voi cò ptezza, procurate di farli prederere, ò altro rimedio, come ricercarà il bisogno. Ma quando la cosa fusse tale, che senza pericolo ò di fuga, ò di altro simile potesse dilatione; ne auisino subito noi cò piena instruttione del fatto.

Bella Com
munion
qualche.

Li Curati essortino gl'inconfessi delle loro cure, a confessarsi e communicarsi dentro di quindeci giorni; se a qualch'vno paresse a voi dar anco tempo, infino alla festa prossima della Purificatione, poter in quel tempo trattar qualche pace, ò per altro simile rispetto, pur che non sia per causa di concubinato, ce ne rimettiamo a voi; ma passato il termine prefisso, ordinate alli Curati, che a quelli che faranno restati per vn'anno ò per due di confessarsi e communicarsi, ò che faranno confessati, ma non communicati, interdicano nominatamente all'Altare in giorno di festa l'ingresso della Chiesa, nel modo che sta nell'alligata copia stampata, e sigillata col nostro sigillo.

E morendo questi tali, si sepeliscan al terraccio.

Di tutti quelli poi che faranno publicati in questo modo, farete uene dar nota da i Curati medemi; la qual nota darete voi alli altri Curati del Vicariato, comandandogli sotto graui pene che li publicino anch'essi nelle loro Chiese, e che stiano auertiti che non entrino in Chiesa veruna.

Ma essendoui alcuno inconfesso, ò non communicato di tre anni, senza altro auiso, nè interdetto, fatelo citar voi subito innanti al Vicario nostro Crimi-

nale, con vn commandamento delli stapati, che hora vi si manda.

Et a detto nostro Vicario Criminale rimanderete la relatione insieme con la fede del Curato loro, che sia stato tre Pasque senza comunione.

Et se alcuno allegasse di essersi confessato, ò comunicato fuori della Parochia, e che voi, ò li Curati per qualche causa habbiate sospetto non esser vero; non uene portando la legitima fede, non admettete scusa alcuna, ma si proceda contra di lui come còtra gli altri inconfessi. E quelli che hanno habitato nelle Parochie sei mesi continui dell'anno, siano obligati anco essi à dar detta fede; Et tutte queste fedi le portino i Curati a voi, perche facciate diligenza di veder se sono legitime.

Et accioche le donne, ò putti, non siano necessitati venir a Milano per assolutione de peccati di carne, che forsi commetteranno, & in questo modo scuoprire, ò almeno entrar in sospetto di hauer fatto alcun peccato graue e reseruato; Però vi concediamo facultà, che potiate assoluere tutte le donne di qualonche età, & i putti sin'all'età de sedeci anni, da ogni e qualonche peccato di carne c'habbino commesso, ancorche sia a noi reseruato; eccettuare però la madre, c'hauesse peccato con il figliuolo, ò la figliuola con il padre.

Autorità di
assoluere do
ne, ò putti
da casi riter
uati.

Nè ardite p tale assolutione pigliar alcuna cosa nè piccola, nè grade, ancorche vi fosse offerta, sò data spontaneamente. Dandoui anche facultà di potere per alcun caso particolare de i sodetti, dar questa medesima autorità di assoluere le sodette persone, ad alcuni Curati del vostro Vicariato, secondo che a voi, per l'occorenza del caso, parerà esser necessario, ò opportuno.

Cercate di sapere se quelli Medici, che si trouano nel vostro Vicariato, ò vi uenono d'altri luoghi a medicare, seruano l'ordine del Concilio nostro Prouinciale, in abbandonare gl'infermi dopo il quarto giorno, che gli haueranno visitati, nõ confessandosi dentro di quei quattro giorni; e potendo uenire in luce che alcuno contrauenghi all'ordine del detto nostro Concilio, ce ne auisate, mau-

Medici non
uistino gli
infermi in
conf c.

mandandoci processo informatiuo quãto prima del nome del medico, dell' infermo, e di questa contrauentione.

Tutti festa
no Messa
ne' giorni
festiui.

Ogni Curato facci ben capace il suo popolo, che chi non vuole andar a Messa le feste di commandamento, incorre in peccato mortale; anzi che contra quelli che lasciaranno di andarui più feste, si procederà con ogni seuerità in conformità de' sacri Canoni.

Et voi fate che ogni tre mesi li Curati ci mandino in scritto il nome di questi tali, che lasciaranno di andar ad vdir Messa i giorni di festa, & anco di quelli che faranno in esse feste hauer più volte lauorato, ò fatto lauorare contra la forma de' sacri Canoni.

E perche sarà forsi alcuno che si vorrà scusare, con dire, che hauendo li pascoli lontani dalla terra, gli è necessario star lui, ò lasciar altri alla custodia delle bestie; si auertisca che quel poco di tempo che va ad vdir la Messa, non impedisce che non vi resti del giorno aliai per gouernare e pascolare anche le bestie; e però, che con questa scusa non sia chi lasci la Messa i giorni di festa, nè permetta che, ò figliuoli, ò famegli, ò altri la perdano.

Ma quando pure in qualche luogo alpekre la molta distantia de' pascoli, ò altra euidente necessitã delle bestie, alcuna volta ricercasse altramente, auertitelli che vn vicino de' pascoli raccomandandi per vna festa le sue bestie all'altro vicino, & poi l'altra festa, l'altro vicino raccomandandi le sue a lui; & vadano procurando con questo, ò altro modo, che nè anche questi curatori di bestie, se farà pur possibile, lascino passar due feste che non ascoltino Messa.

Non si faccia
mercato
in giorni
di festa.

Quando in qualche luogo del vostro Vicariato cadesse alcuna festa che sia d'obbligo, ò per precetto, ò per consuetudine, in giorno solito di farsi mercato, fate che quindici giorni innanzi il Curato auisi il popolo, che, se non si lascerà star di far mercato in quel giorno di festa, voi di ordine nostro farete star serrate tutte le Chiese del luogo, & le vicine a vn miglio p tutto ql giorno in tiero; se nõ vi lasciarete dir Messa, se nõ a Chiese serrate, e senza canto alcuno, ò

suono di campana, nè entrarale in laico. Onde per euitare questo interdetto, & altre pene debite, il Console, & altri principali del luogo, piglino cura particolare di non lasciar far il mercato; & voi, bisognando, dimandarete l'aiuto di cotesto Podestã.

Et accioche questo ordine si sappia ancora, da quelli massime che sono soliti frequentar quel mercato, fate che ne i luoghi di quei contorni, doue si faranno mercati, si attachino tre, ò quattro polize che dicano, (Nel luogo di non si farà mercato Venerdì adì del presente mese, per esser il giorno della festa di S.

Et con altro modo ancor, come a voi parerà bene, farete che questo ordine nostro venghi a notizia delle persone, che concorreranno a i mercati.

E quando vediate finalmente, che tutte queste prouisioni non bastino a leuar il mercato per quel giorno di festa, esquirete per ogni modo l'ordine sudetto.

Et accioche nelle Chiese de' Frati si serui anco questo interdetto, se pure ve ne faranno, gli auisarete di qsto nostro ordine; perche oltra che per il Concilio di Trento sono obligati seruare ancora nel le loro Chiese gl'interdetti che pongono li Vescouii, noi qui in Milano faremo ancora le prouisioni necessarie con i loro superiori: lasciando però che detti Frati possino celebrare a beneplacito loro secretamente nella forma sudetta.

Questo medemo ordine seruarete per leuare anco le fiere che si fanno in giorno di festa.

Prouedete con quel miglior e più impediante modo che parerà a voi, che i popoli, quando vanno a deuotioni, come a Letanie, Processioni e simili, vadano senza arme, almeno de asta, e senza archibugge, e diuisi gli huomini quãto sia possibile dalle donne; e che non si attenda a crapule, ò altri disordini, ma alla diuotione, come ricerca il santo Instituto di quell'attione.

E se i popoli, dopò le debite ammonitioni, & altre prouisioni che pareranno a voi,

Modo di
dare alle
cessioni.

voi, perseveraranno di fare inconuenie
ti notabili nelle sudette Proceffioni, li
Curati gli abbandonino, nè si trouino a
modo alcuno con loro alle detto proces
sioni, pur che non sia quella del Corpus
Domini, ò delle Letanie maggiori ò mi
nori, ò altre proceffioni generali com
mandate da sua santità, ò da noi.

Abusi da le
uarsi in gior
ni di festa.

Dopò la debita diligenza fatta da vo
stri Curati, e da voi, con l'aiuto anco de
i Magistrati e padroni temporali di cia
scun luogo, per estirpare certi abusi e di
sordini frequenti, come il ballare nelle
feste, giuocar in publico, ò a giuochi illi
citi, e conuenire senza bisogno alle bet
tole & hostarie, far opere seruil, ò non
andar a Messa le feste comandate, por
tar arme astate, ò archibusi in Chiesa,
star fuori della Chiesa, ò sopra la porta
di essa, mentre si celebra la Messa, ò altri
diuini officij, ò partirsene mentre si fa il
sermone dal proprio Curato, dispensa
re a non bisognosi le limosine de poveri,
consumar dette limosine, ò altri redditi
di Hospitali, & altri luoghi pii in altro
uso che in quelli per i quali sono stati
istituiti; ci darete auiso del luogo, e
persone, ne quali saranno questi disordi
ni, e delle difficoltà che trouarete, acciò
noi anco possiamo mettere l'opera no
stra per rimediarli.

Cercati sen
za licenza
sono puni
ti.

Mettere ordine, che non siano ammessi
a patto alcuno, anzi che vi sia subito dato
auiso da Curati, se capitaranno nel
vostro Vicariato Questuanti, ò altri
che cercano limosina per qual si voglia
luogo, e sotto qual si voglia nome e tito
lo, e senza lettere nostre patenti testimo
niali; se bene fossero de Hospitali, & luo
ghi pii di Milano.

Et voi procurarate che siano presi per
dargli il debito castigo; ouero gli farete
dar figura di presentarsi innanzi a noi,
mandandoci processo informatiuo del
delitto che haueranno commesso, in
questuare contra gli ordini del sacro
Concilio di Trento; ouero, se non potre
te all' hora, almeno ne darete subito au
iso a noi.

Contratti
usurarij si le
uano.

Attendere a vedere bene diligentemente
tutti li contratti usurarij del vostro Vi
carato, & studiate di estinguerli di com
mun consenso delle parti.

Et quando ciò non vi riesca, datene au
iso a noi, affinche possiamo procedere in
queste cause per i termini di giustitia;
& rimettere a noi anche li querelanti se
ve ne sono.

Nessun Rettore di qual si voglia Chiesa
lasci mettere in Chiesa bradelle da nes
suna persona, di che conditione e stato
si voglia, senza licenza nostra in scrit
to, sotto pena di dieci feudi ad esso Ret
tore.

Non si mer
tano bradel
le in Chie
sa senza licen
za.

E siano auisati li patroni di quelle che
hora vi si trouano, a ristringerle fra vn
mese alla misura data nelle Istruzioni
nostre generali.

Altramente siano disfatte, & applicate
alla Chiesa; & essendoui circa ciò fatta
qualche difficoltà, datecene auiso.

Diano i Curati spesse volte notitia a
i Notari, dell' obbligo a che sono astretti
dal Concilio nostro Prouinciale, di no
tificare i legati pii nel spatio di due me
si; & della pena di escommunicatione in
fitta a chi non lo fa, publicando all'Al
tate alcune volte quell'istesso decreto
in lingua volgare, che è per questo effe
to nel Sinodo nostro Diocesano.

S'auisino
Notari del
la notifica
zione de le
gati pii.

Vi concediamo parimente autorità di
farui render conto delle amministrazioni
di beni d' Hospitali, Monti di Pietà,
Cofraternità, Misericordie, Carità, Co
fortij, Discipline, Limosine, Scuole, e
d' altri luoghi pii, con qual si voglia no
me nominati; di riceuere da gli ammi
nistratori presenti de tutti i sudetti luo
ghi fra l' termine d' vn mese, e da quelli
che per l' auenire saranno eletti, auanti
ch' entrino ad amministrar detti beni,
il giuramento di essercir l' officio loro
fedelmente.

Vicarij Fo
ranei si fac
cino render
conto delle
amministra
zioni de luo
ghi pii.

Et trouando alcuno renitete in questo,
gli comandarete in scritto, che com
para innàzi a noi, sotto quella pena che
a voi piacerà.

I Capellani tutti, & quelli massime,
che hanno capelle, quali sono, ò si pre
tende che siano iuris patronatus, di qual
si voglia fameglia, mandino a noi copia
autenti ca delle fondationi, e dotarioni
di esse capelle, & i titoli delle prouiso
ni in persona loro, fra vn mese.

Capellani
mandino co
pia all' Arci
uescouo del
le fondazio
ni.

In esecuzione del Concilio nostro
Prouinciale, vogliamo, che in qsto vo
stro

Scritture p
l' Archiuo.

Pro Vicariato si costituisca l'Archiuio delle scritture di tutti i beneficij & luoghi pii di esso Vicariato.

Et però vi commettiamo, che con quella maggior sollecitudine & diligenza che potrete, attendiate a venir in cognitione, presso di chi si trouino scritture tali; astringendo i titolari a trouarle, e chi ne hauerà notitia, a palesarle; che per questo effetto vi mandiamo le alligate copie di monitorij da far publicare nel Vicariato vostro.

E di quante scritture potrete venir in cognitione, come di foundationi, adotationi, consegne di beni, recognitioni, cōfessionij, ò altre di qual si voglia sorte, ne mandarete a noi l'inuentario col nome di chi le hauerà presso di se.

Occupatori
de beni Ec-
clesi.

Non p̄termettete diligenza alcuna, per trouare chi occupa beni, ò liuelli, ò decime, ò legati pii, o altre ragioni simili di Chiese, e luoghi pii, e trouandone, fate ne processo informatiuo, & mandatelo a noi.

Affitti & be-
ni Ecclesia-
stici.

Inoltre comandiamo a tutti li sudetti Capellani di capelle, & altri titolati di qual si voglia sorte di beneficio Ecclesiastico, quali capelle, ò beneficio si pretenda che sia iurispatronatus, che nè a quelli che pretendono d'esser patroni, nè a massari di essi, ouero a persone da loro supposte, diano ad affitto, ò a lauoro, ò in qual si voglia altro modo, i beni di esse capelle e beneficij, sotto pena della perdita de frutti di due anni, & d'altre pene ad arbitrio nostro.

Et se già sarà fatta alcuna di queste locazioni, subito finita, non si rinoui più.

Parimente comandiamo sotto le medeme pene, che non sia Rettore di qual si voglia sorte de beneficij ò capelle che possa nè locare, nè lasciar godere diretta ò indirettamēte, sotto qual si voglia pretesto, ò colore, beni di quel beneficio, ò Capella, che gli sarà stata resignata, nè a chi gli hauerà fatta la resigna, nè ad alcun parente infino al terzo grado del medemo che hauerà resignato.

Renisiori
de conti de
luoghi pii.

Riuedete ogni anno in nome nostro, come comanda il sacro Concilio di Trento, li conti di tutte le fabriche di Chiese, Scuole, Confraternità, Hospi-

tali, Limosine, Misericordie, & altri luoghi pii, che sotto qual si voglia nome sono nel vostro Vicariato; & fate che in essi si offeruino tutti gli ordini del Concilio Tridentino, e nostro Prouinciale; e che si mutino, secondo il decreto d'esso Concilio, ogni anno gli amministratori, & altri ufficiali, riceuendo dalli nuoui il giuramento statuito nel detto Concilio Prouinciale, e facendo che alla presenza vostra si renda conto dalli vecchi dell'administratio-
ne passata.

Nelle qual cose se trouarete renitenza, ce ne darete auiso; & nondimeno citando a comparire innati a noi fra tre giorni, quelli che ricusaranno di mostrarui i conti della amministrazione sua, contra quello che comanda il sacro Concilio di Trento; mandandoci anche nel medemo tempo auiso con vostre lettere della loro contumacia.

Attendete con ogni diligenza, a far essequire per tutto il vostro Vicariato le ordinationi della visita, & di tutte habbiate copia presso di voi, per poter saper ciò che si ha da fare.

Et perche quando si sono fatte le dette ordinationi, si è sempre inteso, che oltre esse si debbe mandare in esecuzione anche quello che habbiamo ordinato nelle nostre istruzioni generali, auer tirete, che in ogni Chiesa siano poste in esecuzione dette Istruzioni generali, quanto prima sarà possibile.

Et fate ciascuno Curato, Capellano, ò interessato, pigli copia da voi fra otto giorni delle ordinationi particolari del le sue Chiese, che hora vi mandiamo, cioè quelle che tocca a loro, ad essequire, ò far essequire, ò che per altra causa sarà ispediente che habbiano presso di se.

Tutte le volte, che hauerete sequestrati frutti, ò entrate di qual si voglia sorte Ecclesiastiche, prima che ne facciate il relaxio, citate la parte, [Ad videndum relaxari &c.

Et non state ad aspettare, che di qua vi si mandino sequestri, quando vedrete che il bisogno ò occasione non porti dilazione; Ma in virtù delle facultà che vi habbiamo concesse nelle patente
del

Visita si è
seguita.

Rilasso de
frutti Eccl-
siastici si fa
cia con cit-
tione della
parte.

del vostro Vicariato, fate voi i seque-
stri, valendoui delle copie che vi man-
diamo stampate.

Non verrete però al relaxso, senza pri-
ma darne auiso a noi, ò al Vicario no-
stro generale.

Chiese dif-
fate.

Sempre che vi commetteremo che fac-
ciate disfare alcuna Chiesa, ò picciola
ò grande che sarà, farete mettere nel
mezo del sito di essa vna Croce grande
di pietra viua; ò di legno ben forte, ac-
ciò vi resti del continuo, in segno, che
vi sia stata vna Chiesa; Nè lasciàrete
che mai se ne disfaccia alcuna, se prima
non ne hauerete licentia particolare in
scriptis da noi, ò dal nostro Vicario ge-
nerale.

Queste ordi-
nazioni, &
altri editti si
conseruino
dal Vic. for.

Conseruate registrati in vn libro, ò cu-
site insieme gli istessi originali delle
presenti ordinationi nostre, così genera-
li, come particolari, nel qual libro cusi-
rete anco tutti gli Editti, & altri ordini
nostri, che alla giornata vi verranno dal
le mani nostre per esser publicati; & in-
sieme ancorz tutte le lettere, che da noi,
ò dal nostro Vicario generale, ò da al-
tri nostri Ministri vi saranno scritte di
ordine nostro, perche ad ogni bisogno si
possino vedere: & voi le riuederete spes-
so, per essequir quelle cose che saranno
restate adietro; facendo anche che ciz-
seun Curato habbi vn libro, nel quale
tenghi cussito le ordinationi particolari
della sua Chiesa & cura, e le lettere & o-
gni altro ordine, che da noi, ò da nostri
Ministri saranno indrizzate nelle sue
mani.

I quali libri siano e da voi, e da ogni v-
no di loro conseruati in luogo conueni-
te & sicuro, perche possino seruire per
informatione delle cose di quelle parti
ne i tempi che hanno da venire, a chi
succederà nel vostro officio, o ne i loro
beneficij. Dat. &c.

Ordini per le Congregationi Foranee.

Per introdurre più frequenti eser-
citiij de studij nel nostro Clero fo-
ranco, & leuar i disordini & abusi che
cominciavano a meschiarsi nelle Con-
gregationi foranee comandate nel Con-
cilio nostro Prouinciale, habbiamo de-

liberato instituire alcune Congregatio-
ni particolari, oltre le generali d'ogni
mese, & a queste, e quelle dar la forma
e modo di celebrarsi, con questi ordini
che seguono.

Qualunque Sacerdote del vostro Vicari-
ato, che senza legitimo impedimen-
to, del quale vi facci costare legitima-
mente, non conuenirà alle congregatio-
ni d'ogni mese contra l'ordine datogli
nel Decreto 24. del Concilio Dioce-
sano, ouer senza vostra speciale licen-
za, datagli per qualche necessità, se ne
partirà prima che da voi sarà licentia-
ta tutta la congregatione; se sarà cura-
to, incorra la pena de doi scudi; & non
essèdo Curato, di vn scudo per ogni vol-
ta che hauerà fallato, la qual pena ip-
so facto sia applicata a beneficio della
Chiesa, alla congregatione della quale
hauerà mancato di interuenire, & voi
ne farete l'essecutione dentro di otto
giorni.

Se sarà alcuno de Diaconi, Subdia-
coni, & altri chierici non Sacerdoti, ne-
gligente ò contumace a gli ordini no-
stri, in conuenir & restar alle dette con-
gregationi, ò a quelle delle quali si dirà
qui di sotto, dopò la prima monitione
che gli farete, ne darete subito auiso a
noi, & a loro farete precetto di presen-
tarsi innanzi a noi fra tre giorni, per ri-
ceuere punitione della loro còtumacia.
Il medesimo farete con li Sacerdoti, i
quali dopò hauer vna volta pagata la
pena pecuniaria, per non esser conuen-
ti alle congregationi, ò partiti senza
licenza, ricaderanno la seconda vol-
ta nella medesima contumacia.

Non si faccino le dette cògregationi in
giorni di festa comandata, ò della fe-
sta principale del luogo, doue si farà
quel giorno la congregatione.

Il Curato della Chiesa, doue la congre-
gatione s'hauerà a fare, ne auiserà la Do-
menica innanzi al suo popolo, con essor-
tarlo a trouarsi volentieri per vdir le
salutari esortationi al bene, & farsi par-
tecipi di quelle orationi per l'anime lo-
ro, e de suoi defonti, & guadagnare an-
co l'Indulgenza di giorni quaranta, la
quale concediamo a tutti quelli che sa-
ranno presentati a tali diuini officij.

Pena di chi
non conue-
ne alle con-
grega.

Cògregatio-
ni non si fac-
ciano in dì
di festa.

Si dia auiso
al popolo
della futura
congreg.



**Ecclesiasti-
ci come co-
uengano al
le congreg.**

Tutti gli Sacerdoti & chierici di ciascu-
na congregazione, conuenghino in habi-
to e tonsura conueniente, e con le loro
cotte; e quelli che non si trouarano im-
pediti a celebrar la sua Messa, ò per ha-
uerla l'istesso giorno per bisogno del
suo popolo celebrata alla sua Chiesa
con licenza vostra, ò per altro, impe-
dimento legitimo, la celebrino nella
Chiesa della congregazione, con quel-
l'ordine fra loro, che da voi gli sarà
dato.

**Messa & of-
ficij pi mor-
ti nelle con-
greg.**

E medesimamente da quello, che ne ha-
uerà hauuto il carico, si canti la Messa
solenne de morti, con le sequenze che
cominciano (vsque in vita) & alere pre-
ci solite; & facciano la processione del
Cimiterio con l'asperione solenne: sia
però in facoltà vostra, di far celebrare
alcuna volta la Messa dello Spirito fan-
to, in luogo di quella de morti, come
permette il Concilio Prouinciale, pur
che in tal cosa non lasciate mai la pro-
cessione del Cimiterio, & le sequenze
del (vsque in vita) e le Litanie e preci
solite per i defonti.

Sermone.

A meza la Messa solenne nel tempo so-
lito si farà da quello al quale hauerete
dato questa cura vn deuoto sermone, nel
quale deuerà attendere con ogni affet-
to ad edificare quel popolo ne i costumi
christiani, dilatandosi più contra quei
peccati, di quali vederà esser più fre-
quenti in quel paese, & in particolare
esortandolo efficacemente a congre-
garli almeno nelli santi giorni delle fe-
ste alle proprie Chiese, e lasciare li dia-
bòlici abusi de balli, giuochi, tauerne,
& comestioni, & opere seruili, e con
spirito deuoto ridarsi dentro esse Chie-
se, non sopra le porte, nè meno con ar-
mi hastate, archibugi, ò altre simili in-
decenze ad vdir li diuini officij, & in
particolare la Messa comandata dal-
la santa Chiesa a tutti i fedeli, & così
dopò il desinare al suono della Campa-
na congregarsi alle Chiese ad imparar
dal loro Curato, & altri deputati la
dottrina Christiana tanto necessaria a
tutti li fedeli; & frequentare le sante
confessioni, almeno oltra il tempo del-
la Pasqua di Resurrectione commanda-
to con streitissimo interdetto dalla san-

ta Chiesa, il tempo della Pasqua dello
Spirito santo, dell'Assunzione della Bea-
ta Vergine, & della Natiuità del nostro
Signor GIESV CHRISTO.

Et chi hauerà a far questo Sermone, lo
conferisca in scritto con voi vna fetta
mana innanzi che lo dica, & dopo
Finiti li diuini officij conueniranno tut-
ti li Sacerdoti in casa del Curato di quel
luogo, dal quale li sarà dato vna sobria
refettione; & per ristauo della spesa
sua, li Sacerdoti non Curati, poi che essi
non hanno carico di dar la refettione
in giro a gl'altri, pagheranno per cia-
scuno cinque soldi per ogni congrega-
zione al Curato che gli hauerà data la
refettione.

Non ammetta esso Curato alla detta re-
fettione alcun laico, sia chi si voglia.
Non dia il Curato sudetto a patto alcu-
no in questa refettione più d'vn sercolo
cotto ad vn sol modo, & vna minestra,
& vna sola sorte di frutti, sotto pena di
tre scudi, d'essere subito dati nelle ma-
ni vostre per impiegarli in qualche spe-
sa ad vso commune delle congregatio-
ni, come sarebbe vn paramento de mor-
ti con le tonicelle, per quando si faran-
no le congregazioni in luogo doue non
ne sono, ò altra simil cosa ad arbitrio vo-
stro; & se in spatio di tre giorni non ha-
uerà pagata nelle mani vostre la det-
ta pena, gli sarete precepto, che in ter-
mine di dui giorni, compari auanti di
noi; & voi et datete auiso della contumacia,
& del precepto fattogli: nel che
se mai ci constasse che hauendo alcu-
no Curato transgredito l'ordine no-
stro, voi non habbiate fatta l'effecutione
della pena nel tempo statuito, oer
fattoli il precepto sudetto, & a noi in-
uiata la relatione della sua contumacia,
dichiarano ex nunc, che siate incorso
nella pena di sei scudi d'applicarsi al
medesimo seruitio.

Nella detta refettione preceda sempre
la benedittione del cibo, & seguiti poi
il rendimento di gratie, secondo il ri-
to, & modo stampato nel fine de Bre-
uiarij, ò nel Sacramentario, & sempre
mentre starete alla mensa, senza alcuna
interposizione si legga da vno, che
siano sia chierico, alcuna deuota Ho-
melia,

nella, & qualche cosa del Catechismo volgare, & altra spirituale letione, che gli sarà da voi imposta.

Cose che si hanno da far trattare nelle congreg.

Dopò rese le gratie al Signore, subito esclusi tutti, alla presenza solo di persone che siano in sacris, ouero chierici, si legga con attenzione di ciascuno innanzi ogn'altro ragionamento qualche cosa del Concilio nostro Prouinciale, massime della seconda parte, & voi ò altro per ordine vostro lo dichiarate; & il medesimo si faccia tall' hora del sinodo nostro Diocesano.

Propongasi poi dal Curato doue si fa la congregazione, la materia che sarà stata ordinata da voi nella congregazione precedente per trattarsi, & in essa ciascuno parli ordinatamente al suo luogo, quando da voi gli sarà accennato; nè interrompa per modo alcuno il fratello, nè si rimetta nel voto a quelli che haueranno già detto il loro parere, anchora che in istanza conuenise con alcuno de' loro, ma dica esplicitamente il suo voto; & se per la memoria, & per altra causa non può far altrimenti, almeno lo porti scritto di sua mano, & lo reciti de scripto al suo tempo.

Dopò li Curati, inuiterete anco a dar il suo voto li altri sacerdoti, quanto comporterà il tempo; & gli altri chierici inferiori solamente staranno ad udire.

Ciascuno d'essi sacerdoti, a chi occorresse qualche caso di coscienza dubitabile nell'amministrazione della confessione, & degli altri sacramenti, & del modo & rito dell'officiare, potrà medesimamente proponerlo per instruttione sua, & degli altri, hauendone però prima impetrata licenza da voi, & secondo hauerete giudicato che sia expediente, ò no, si parlare all' hora di tal cosa.

Se anco vi sarà alcuna volta da conferire più confidentemente qualche difficoltà, & casi occorrenti nel gouerno delle cure, li quali non sia expediente, che siano intesi da tutti li sacerdoti, ò quando hauerete da far qualche correzione, ò riprensione ad alcuno d'essi Curati, ouero hauerete da intendere da essi, concubinae, & altri simili disordini, & scandali delle loro cure, & trattate

de i rimedij, potrete dopo le disputationi, ò sia di sessioni sudette, mandar fuori tutti gli altri, & cò li Curati soli trattare quello sarà bisogno.

Dopò finiti essi ragionamenti a bastanza per quanto parerà a voi, innanzi che lice ntiare la congregazione, intimerete la conuocatione dell'altra seguente, con dir il giorno & luogo doue ella s'hauerà a celebrare; & similmente nominare quello, che hauerà a cantare la Messa, quello che hauerà a fare il Sermone; & anco proporre non solo la materia, ma anco li punti precisi, delli quali s'hauerà a ragionare & trattare; & non si proponghino però questioni sottili, ò troppo alte, ma solo di casi di coscienza, ò altre simil cose, che si appartengano all' officio di chi ha cura di anime.

Nel progresso di queste congregazioni scoprendo in alcuni straordinaria lentezza & negligenza in attendere a i studij, v'farete diligenza di correggerla, & risvegliar quel sacerdote con fargli cò mandamento penale, che da l'vna congregazione all'altra ogni mese vi presentate certa parte del Catechismo volgare, ò della Somma Antonina, ò altra Somma volgare, tradotta dal latino per lui, ò almeno trascritta di sua propria mano dal volgare; & quello fin tanto che venendo esso da noi all' esame, facciamo esperienza del suo profitto nelle lettere, & gli facciamo remissione di questa sorte d'esercizio.

Di mese in mese ne darete auiso per vostre lettere di quello hauerete fatto nella congregazione precedente, & ci mandate in scritto le conclusioni fatte nella congregazione sopra li dubij proposti, li quali terrete anco registrati in vn libro presso di voi, in principio del quale seruerete questa nostra instruttione; & occorrendo che nelle cose trattate restasse qualche dubbio, venite a voi, ò fate venir altro della congregazione quanto

Intimazione de la seguente congreg.

Ecclesiastici negligenti nelli studij s'auisino nelle congreg.

Si dia nota all' Arcueuico delle congreg.



Instruzione generale dell' Illustrissimo & Reuerendissimo Sig. Carlo Cardinale Borromeo Arcivescovo di Milano.

Per le cose materiali pertinenti alle Chiese, insieme co'l modo di eseguire alcuni decreti del Sinodo provinciale di Milano, & alcuni altri auuertimenti per beneficio della sua diocesi.

Delle Chiese in generale.

Volte.

Muri.

Finestre.

Suolo.

Porte.

Imagini.

Vaso dell'acqua santa.

LE Chiese siano tenute in ogni sua parte di dentro e di fuori ben reparate & ornate; e sopra'l tutto i tetti bene accoci, acciò nò vi possa piovare dentro. Sotto i tetti si facciano le volte di muro, se si può, almeno sopra la capella maggiore, oue si tiene il santiss. Sacramento; & il resto della Chiesa si procuri, che'l sia tutto sofferto per maggior decenza; e non potendosi soffitar tutta, si soffitti almeno sopra l'altar maggiore.

I muri dentro sieno dipinti con imagini sante, & altre pitture honeste, e deuote; & almeno sieno imbiancati. Alle finestre siano poste le ferrate per maggior sicurezza della Chiesa; eccetto se non fossero tanto alte, che non vi fosse pericolo, ch'alcuno facilmente vi potesse entrar per quella parte.

Habbiano anco le finestre le sue stamagne, ò di vetro, ò almeno di tela, le quali si possino aprir d'estate.

Il suolo sia ben falegato, e non habbia foppe, nè inequalità alcuna, e sia scopato almeno vna volta la settimana.

Tutte le porte delle Chiese habbiano i suoi catenazzi, e la chiaue; e siano, almeno di notte tenute ferrate, e la chiaue sia custodita dal Parochiano; e nelle Chiese non curate, nè campestre dal medesimo Parochiano.

Le Croci, il nome di Giesù, & altre imagini de Santi scolpite in terra, ò dipinte in luoghi immondi, sieno quanto più tolto, & almeno fra vn mese scancelate e leuate via.

Dentro ciascuna porta delle Chiese parochiali si ponga vn Vaso di pietra con acqua santa, acciò che il popolo nell'entrare la possa pigliare, e si leuino via quelli che son fuori di Chiesa; e l'ac-

qua sata si muri del tutto ogni otto giorni, qual si faccia sempre cò Cotta, e Stola auanti la Messa, e da poi si asperga cò essa il popolo.

Dentro le Chiese non si tenghino cose profane, come Grano, Vino, Legne, e simili cose; e si leuino via le casse, banche, & altri impedimenti; Dando però facilità a i nostri Vicarij, d'accommodare appresso a i muri, e fra l'vna colonna e l'altra, ò doue paresse a loro meglio per il decoro della Chiesa, qualche banche per sedere, le quali non impediscano la Chiesa.

E doue a noi parerà di lasciar qualche bradelle per comodità di qualche done, vogliamo che tali bradelle non sieno più larghe d'vn braccio dal sedil al bredellino doue s'inginocchia.

Nelle Chiese, e ne i Cemiterij, non si mangi, beua, nè dorma; nè si facciano in modo alcuno dentro d'esse ò di fuori le veglie; nè si conducano le bestie ad esse Chiese nel tempo delle loro feste, ò vigilie; ma auanti vn' hora di notte almeno si ferrino; eccetto la notte di Natale, per la celebratione della Messa, e Diuini officij.

Non si sepelisca alcuno in Chiesa, se nò in sepulture fatte in volta, e ben coperte con la sua pietra, nè ve se ne facciano di nuoue senza nostra licenza.

Non si portino in Chiesa Arme astate, schioppi, balestre, archi, nè Vecelli di qualonque sorte da caccia; E sia in facilità de i Curati, restar di dir la Messa, e gli altri diuini officij, ogni volta che vdranno in Chiesa simili cose, e che quei che le hanno, non volessero obedire a quest'ordine.

Ammonisca il Curato, che niuno sia fuori della porta della Chiesa ad vdir la Messa, eccetto in caso, che la Chiesa fosse piena di gente, onde non vi si potesse stare.

I Cemiterij sieno tenuti chiusi con muri, e porte; e doue sarà tanta povertà de gli huomini, che i nostri Vicarij giudichino non poterli ferrare di muro, che almen si ferrino in altro modo, che caualli, & altri giumenti nò vi possano entrare; e si tengano netti da rouede, & altri impedimenti, & immondicie.

Cia.

Cose proibite da tenersi o farsi nelle Chiese, e Cemiterij.

Cemiterij

Campane. Ciascuna Chiesa parrocchiale habbia il suo Campanile ben reparato con due Campane almeno, s'egli è possibile, e si tenga ben mondo.

Sacristia. Ciascuna Chiesa habbia, s'è possibile, vna Sacristia, quato più appresso si può all'Altare maggiore, per riporui dentro i paramenti, così d'essa parochia, come delle sue Capelle separatamente, & altre cose necessarie per il seruitio della Chiesa, ne i suoi armarij, e repositorij appartati: & in essa sempre si appari il Sacerdote, quando vuol celebrare, e non altroue.

Lauatorio della Sacristia. In essa Sacristia si faccia, se si può commodamente, vn lauatorio di pietra, ò vi si tenga vn Sedelino con acqua, acciò che i Sacerdoti si possino lauar le mani, quando vogliono celebrare, co'l sugamano attaccato per sciugarli le mani: & essendo la Sacristia capace, vi sia vno altare coperto di touaglie, & ornato con qualche comodità per orare, e per confessarsi i Sacerdoti che hanno a celebrare.

Casa ecclesiastiche. Si tenghino ben reparate le case delle Chiese, accomodandole oue ne è bisogno, di stanze honeste, e non fontuose.

Altari. Gli altri che sono fuora delle porte delle Chiese, sieno destrutti, nè vi si possa più in modo alcuno celebrare, se non si accomodaranno in forma di Capella, che si possa chiudere.

Il medesimo si faccia di quelli, che sono ne gli Oratorij, ò Capelle aperte, e campestre, se non sono ferrate con porte, e ben coperte, & ornate; & in queste anco non si possa celebrare senza nostra licenza in scritto, conforme all'ordine del Concilio Prouinciale.

Sieno gli altari alti almeno venti oncie, e la mensa dell'altare longa almeno tre braccia da muro, e larga di netto senza i scalini almeno dodeci oncie; e quegli altari che sono più bassi, più stretti, ò più corti della detta misura, sieno ridotti, & accomodati a tal misura, abbassando la bredella, se si può commodamente, ò alzando la mensa su l'altare insieme co'l muro che la sostiene, se questo si può far commodamente senza disconsacrar l'altare, in caso che sia consacrato, ouero ponendo

tauole sopra la mensa per inalzarla, acciò sia della predetta misura, con vna poi la pietra consacrata inferta in dette tauole; Ma quei che fossero troppo alti, si potrà prouedere con alzar la bradella innanzi, & accrescere, se sarà bisogno, il numero de scalini; Ma per allargar poi, & allongar la mensa, si aggiungano tauole da tutti i lati di quella, che sieno vguale alla sua superficie, per far la misura della larghezza e longhezza che si ricerca; E quanto all'altezza di quegli altari, che si ritrouano già fatti, e consacrati, quando fossero poco meno alti della misura data da noi, si rimette al giudicio de i nostri Vicarij, di tollerargli nel modo che si ritrouano di presente, se a loro parerà.

Al piede di ciascuno altare dinanzi, sia vna bradella di tauole, longa almeno alla misura dell'altare, e larga oncie dieciotto, acciò il Sacerdote possa commodamente inchinarsi dinanzi al Sacramento quando celebra, e sia questa bradella ben ferma, e piana.

L'altar maggiore sia eleuato dal piano più de gli altri, doi, ò tre gradi per maggior decoro.

Sopra gli altari non consacrati, & sopra i consacrati, oue si sono aggiunte tauole, si ponga nel mezzo giustamente la pietra sacrata, incastrandola nella pietra della mensa, ò accomodandola sopra essa fra le tauole sopra poste vguualmente, si che la non sia punto eminente dalla superficie di essa mensa; E tutti gli altari non consacrati habbino il suo cauo fatto alla misura della pietra, per riponerui detta pietra, quando si vorrà celebrare.

Le pietre sacrate sieno senza la sua cascata, lunghe almeno otto oncie, e larghe sei, acciò commodamente si possa riponere sopra l'hostia, e'l calice.

Tutte le pietre, così de gli altari consacrati, come de i portatili, sieno coperte con la tela inchiodata, che non si possa rimouere, acciò che non siano toccate da i secolari.

Si tenghino gli altari tutti oue si celebra frequentemente, sempre coperti con due touaglie, lunghe almeno come l'altare, e larghe almeno vn braccio da pa-

no, & con vn'altra sopra quelle più longa, che chopra tutta la mensa, & anco ambidui i lati de l'altare sin'a terra.

Sopra queste touaglie per conseruarle monde, si ponga vna tela verde, o d'altro colore; la quale si leui via, o si ritiri da parte, quando si vuol dir Messa, e finite le Messe, si ritorni al suo luogo.

Gli altri oue non si celebra se non di rado, basterà tener coperti, oltra la sudetta tela verde come di sopra, con vna sola touaglia che copra tutto l'altare, & aggiunga sin'a terra da tutti i duoi lati; ma quando vi si vuole celebrar Messa, si aggiungano d'altre due necessarrie.

Habbia ciascuno altare vn Pallio dinanzi di continuo, almeno di leggo, o di tela dipinto, e nelle feste ve se ne ponga vn'altro di qualche materia honoreuole.

Sopra gli altari che non sono coperti di volta di muro, o di soffitte di tauole, si ponga vn baldochino, o capocielo di tauole, o di altra più honoreuole materia; che lo cuopra tutto, acciò dal tetto non vi cadessero sopra qualche inmonditie.

Ciascuno altare habbia qualche imagine sante in scoltura, o in pittura in Ancona, se è possibile, o almeno nel muro, & habbia vna Croce almen di leggo con duoi candeglieri conformi, o almen di ferro; Ma l'altare maggiore ne habbia almeno duoi di ottone, oltra quelli di ferro, o di leggo, ornati & honoreuoli, e la Croce d'ottone.

Intorno a gli altari, se si può commodamente, e se'l decora lo comporta, si facciano le ferrate di ferro, o cancelli di leggo, acciò nessuno possa appoggiarui sopra.

In ogni Chiesa parochiale oue è più di vn'altare, sieno almeno duoi calici; e cio che quando si fanno officij de morti, e nelle feste del titolo della Chiesa, si Sacerdoti possano commodamente celebrare.

Medesimamente ciascuna capella, la quale habbia più di lire cinquanta di entrata, habbi vn Calice proprio, e tutti gli altri appartenenti necessarij alla Messa.

I Calici sieno tutti ben dorati con la sua patena; la quale sia tutta solida senza alcun lauoro, & almeno la coppa del Calice sia d'argento sopradorata.

Ciascun Calice che s'adopra ordinariamente, sia fornito almen di quattro corporali con le sue animette; due borse de corporali per conseruarui dentro detti corporali, e per ornar l'altare; dieci o uento purificatori, sei fazzoletti d'asciugar le mani per il celebrate, e duoi veli per coprire il Calice, quando si vuol andarsene a dir Messa.

I corporali tutti sieno lunghi tre quarte in quadro; non sieno lauorati nel mezzo, e sieno arconci con l'umido, acciò c'habbiano maggior fermezza, e politezza, e sieno lauorati d'intorno di morinello.

Le borse de corporali sieno fatte di qualche forte di drappo d'ambidue le parti. I purificatori sieno di buona tela, più tosto sottile, che grossa; lunghi mezo braccio in quadro; & habbiano vna Crocetta nel mezzo, e la morinella d'intorno. I fazzoletti da sciugar le mani sieno lunghi tre quarte, e larghi duoi.

I Calici co' le patene, acciò sieno tenuti mondi, si tengano inuolti in fodrette, o sicchette di tela bianca; Medesimamente i corporali sieno candidi, e si mutino ogni volta, c'habbino qualche macchia, o bruttezza; nè più s'adopriano, quando halteranno qualche buco dentro, ouer macchia, quale non si possa leuare; & il medesimo si faccia de i purificatori.

I Calici, patene, corporali, e purificatori, si lauino da persone che sieno in sacris, e l'acqua si getti nel fantuario; & in ciascuna Chiesa si habbia vn vaso d'ottone, o di rame conseruato nella Sacristia, del quale non si ferma ad alcun'uso profano, per poter lauare in esso le sudette cose.

In ogni Chiesa ancora sia vna scatola honoreuole per gouernar le Hostie.

Si habbino anco nelle Chiese parochiali più pouere almeno tre Pianede, vna rossa, l'altra bianca, e la terza nera da morti, più honoreuoli che si può, con le sue stole, e manipoli della medesima forte di drappo, c'habbiano le sue Croci.

&

Calici e
suoi in-
strumen-
ti & or-
namenti.

Paramenti
per la Mesa
&c.

Sei manipoli si possano stringere & allargar col solito bottone e cordone; e con tre Camisi, c'habbiano le maniche strette, e tre amittize tutti questi habbino gli ornamenti alle Pianede, e con i suoi cordoni da cingere. Si habbi ancora vn Piuiale, e tre Pallij de i sopradetti colori, per l'altar maggiore, se si può; Ma nelle Prepositure, e Chiesa collegiate, & altre Chiese oue sia miglior modo, si habbi maggior numero di Pianede, Piuiali, Pallij, Camisi, & altri fornimenti, che sieno più honoreuoli.

Ricordandosi anco oltra i sopradetti tre colori, del Verde, e Morello; per adoperarsi ne i tempi conuenienti secondo l'istituto della Chiesa.

In ogni Chiesa parochiale almeno si habbino duoi Messali, vna pace di legno dipinta, ouero d'ottone, vn Sedelino d'ottone, ò di rame per l'acqua santa, nè serua ad altri vso, con gli aspersorij, ò di ottone, ò di legno intorniti, ò d'altra materia più honoreuole; nè s'vanno spongie per aspersorij; vn Turibolo d'ottone, c'habbi le catene lunghe vn braccio e mezzo, con la sua Nauicella, & Cuchiaro conforme; Duoi cossini ouero scabelli da tenerui sopra i Messali, quando si celebra; Due bacinette d'ottone, ò di stagno, ouero di vetro per lauarsi le mani nella Messa; Due parà di orzuoli di vetro, ò di cristallo.

Tabernacolo per la custodia del santissimo Sacramento.

Si faccia vn Tabernacolo di legno, quanto più bello, e più honoreuole si può; il quale si foderi tutto di dentro di qualche forte di drappo di seta, e nel fondo d'esso si tenga anco sempre vn corporale disteso che lo cuopra tutto, per riponerui sopra il vaso del santissimo Sacramento.

Si tenga detto Tabernacolo sopra l'altar maggiore alquanto rileuato da l'altare, accioche sia meglio veduto dal popolo.

Si cuopra detto Tabernacolo per maggior riuerenza, e per difenderlo dalla poluere, con vn velo, ò con qualche forte di drappo di seta, il quale però si possa scoprire in qualche solennità, se così piacerà al Curato; e detto velo, ò drappo sia fatto in forma di padiglione.

Si faccia vn Vaso coperto tutto dorato, di tal grandezza, che si possa commodamente abbracciar col la mano fra il piede, e la coppa; & almeno detta coppa sia d'argento, ma solida nella parte di dentro, e senza alcun lauoro; e sia tutta dorata di dentro e di fuori insieme col suo coperto, per conseruarui il santissimo Sacramento, & auco per ministrarlo con essa in Chiesa al popolo, e fuori a gl'infermi.

Il coperto di detta coppa sia commodato di maniera, che si possa leuar a fatto da essa, quando si vuole comunicare; ma poi si possa ferrare così sicuramente con vna gagliarda d'argento dorata, ò altro simile instrumento, che cadèdo per caso il Curato mentre lo porta, non si possa aprire.

In esso vaso il Curato conserui non meno di tre Communichini del continuo, per gli accidenti che possano occorrere ogni hora; ma non già Hostia grande, se non nel tempo che si hanno a fare le processioni solite; ouero nell'oratione delle quarant' hore.

Vi sia anco vn Tabernacolo d'argento, ò d'altra materia conueniente sopradorato, con il cristallo, ouer vetro, da usar si à portare il santissimo Sacramento nelle processioni, e mettere l'oratione delle quarant' hore.

Dinanzi al santissimo Sacramento arda continuamente giorno e notte almeno vna Lampada; nella quale si vti solamente Oglia d'Oliua, sendo possibile.

Si rimuoua dal Curato il santissimo Sacramento almeno ogni quindici giorni, riceuèdo esso nella Messa innanzi la purificatione tutte l'hostie e particole che si trouano nel vaso.

Sopra questo vaso, e quando sta riposto nel Tabernacolo, e quando si porta a gl'infermi, si tenga sempre vn velo honoreuole.

Dentro il Tabernacolo non si tengano, nè si gouernino Reliquie, nè Oglie santi, nè Calici, nè Vasi, nè alcun'altra cosa; se non il Vase, dentro il quale è il santissimo Sacramento; e si tenga la portella del Tabernacolo sempre ferrata con chiau bene custodita dal Curato, per euitare tutti gl'inconuenienti.

Oratione
de die 4o. ho
re.

In alcuna Chiesa non si mettano le orationi delle quarant'ore senza licenza nostra, o almeno del Vicario foraneo; & ad vn' hora di notte si gouernino, e le porte delle Chiese si ferrino; nè mai stiano fuori senza honoreuoli e conuenienti lumi innanzi il santissimo Sacramento, e senza custodia di qualch'vno, che ne habbia particolar cura.

Comunione
del po-
polo.

Aufino i Curati quei che verranno per comunicarsi, che si vestano honestissimamente, e che niuno porti sopra il tutto arme d'alcuna sorte, almeno in quell'atto.

De gl'infer-
mi.

Quando occorre comunicare qualche infermo, si dia prima vn segno particolare con la campana per inuitar il popolo d'ogni sesso, e specialmente i descritti nella compagnia del Corpus Domini, ad accompagnare il santissimo Sacramento con riuerenza e diuotione.

E se il Curato ne hauerà notizia in tempo, darà anco vn segno simile la sera auanti o dopò l'Aue Maria, accioche il popolo stia meglio preparato.

Processioni
del santiss.
Sacramto.

Si porti detto santissimo Sacramento, e nelle Processioni, & à gl'infermi sotto vn baldachino di qualche drappo honoreuole, con quel maggior numero di torcie, o candelotti, o altri lumi minori accesi, che si può; oltre vn Lanterone almeno, del quale si proueda in ogni Parochia, & habbi il manico lungo, nè s'adopri ad altro vso; e per strada quando si va a comunicare qualche infermo, si vada suonando il Campanino, per auuertir quelli che sono nelle case, che adorino il santissimo Sacramento, e preghino Dio per quell'infermo.

Si porti anco il Sedelino dell'acqua santa con l'asperforio, per poter con essa aspergere l'infermo, & circostanti.

Medesimamente si porti vn panno di lino che sia netto e sottile, da ponere dinanzi all'infermo quando se gli porge il santissimo Sacramento; & il medesimo si offerui con quelli che si comunicano in Chiesa; & per il quale effetto in ogni Chiesa parochiale si proueda di panni di lino lunghi e stretti, quanti bastino.

Non si porti nel vaso sopradetto manco di duoi Communichini, quando si

va a comunicare fuori, accioche comunicato l'infermo con vno d'essi, si possa con l'altro ritornare alla Chiesa con la medesima processione & adoratione del popolo; & auanti che'l Curato riponga il vaso del Sacramento nel Tabernacolo, voltatosi verso il popolo il quale sia inginocchiato, dall'altar maggiore con esso gli dia la beneditione, e poi lo riponga dentro, dicendo qualche Oratione, o Antifona accomodata al Sacramento.

Si concede però, che quando fuori della Città si hauerà da portare il Sacramento a luoghi molto lontani dalla Chiesa, o per strade difficili, e pericolose di cadere, o tempo fastidioso per pioggia, o vento, si lasci di portare il Baldochino, e si porti vn Communichino solo; & in tal caso il vaso sopradetto del Sacramento si riponga in vna Borsa di seta honoreuole, e habbia vn cordone sicuro da mettersi al collo il Curato per assicurarsi, che anco quando gli cadesse, non possa riuscire alcuna scandalo, ne irriuerenza al Sacramento; & per tal fine si faccia al presente questa borsa, la quale non serua ad altro vso; & in questi casi, se vi sarà qualche Chiesa più vicina all'infermo della parochiale, nella quale non sia prohibito celebrare, potrà il Curato in essa celebrare, sendo in termine di poterlo fare, e da li leuar' il detto Sacramento per portarlo all'infermo per maggior commodità.

Si faccia vn velo honoreuole lungo almeno quattro braccia, col quale il Curato si cuopra le spalle, & insieme il vaso del santissimo Sacramento, quando lo porta a gl'infermi, & in processione.

In ogni parochia oue non è anco instituita la Compagnia del santissimo Sacramento, s'instituisca al presente, con la regola che sarà prescritta da noi.

E se la qualità del luogo, e delle persone ne farà capace, s'instituisca anco la Compagnia della Charità, con la regola che pur è anco prescritta da noi.

Rimettendo in arbitrio de nostri Vicarj, doue a loro parerà expediente, d'instituire in vna sola compagnia tutti a

parte

parte degli officii pertinenti all'vna, e l'altra.

custodia delle sante reliquie.

Le sante Reliquie (oue ce ne sono) sieno tenute con riueranza in qualche sacchetti di seta, & in luogo decente, e chiuso, distinguendo quelle che hanno certo nome co' i detti sacchetti parti solari, ciascuno de quali habbia cucito sopra il nome in carta pecorina scritto, le quali Reliquie così distinte sieno riposte in qualche vaso, o reliquiario honoreuole, talmente accomodate, che per occasione di mostrarle non s'habbi no da cauar fuori di detto vase, o reliquiario; nè si mostrino senza lume, nè per guadagno.

Battisterio, & altre cose pertinenti al battesimo.

Vi sia vn Battisterio di pietra viuua, in forma rotonda, con il piede parimente honoreuole, per conseruarui dentro tutto l'anno l'Acqua del Battesimo: e si auuertisca, che per qualche caso l'Acqua del Battisterio nõ si possa disperger prima, che venga il tempo statuito dalla Chiesa Ambrogiana, o rinouarla.

Sopra il Battisterio, si faccia vn ciborio, ouero coperto di legno in forma piramidale, che lo cuopra bene da ogni parte, e si tēga ben serrato con ch'auē; e detto Battisterio si pōga appresso la porta maggiore a man sinistra nell'entrar in Chiesa; eccetto se per qualche rispetto conueniente non fosse stato nella visita assegnato altro luogo.

Dentro a detto ciborio, s'accōmodi vn' cassa a trauerso, per riporui la scatola che contiene gli Oglia sacri pertinenti al Battesimo, & anco per riporui separatamente le tele, pānetti, ouero seruiette, con le quali si asciuga il capo al battezzato.

Sopra esso ciborio si ponga vn padiglione di tela colorata, o d'altra più honoreuole materia per coprirlo, accioche la poluere non possa entrarui per le fessure.

Quanto al modo di Battezzare, s'offerri no l'antique consuetudini di ciascun luogo; o infondendo l'acqua sopra il capo de l'infante, non con le mani, ma cō vna tazzetta di vetro, o d'argento, la quale si conserui fuori dell'acqua dentro il ciborio; ouero immergendo detto infante nell'acqua.

L'Acqua del Battesimo si rinnoui, e be-

nedica solennemēte la mattina del Sabato santo, e nella Vigilia della Pentecoste, nel modo, e con le cerimonie consuete.

Habbiano i Parochi due seruiette, per asciugar i battezzati, le quali si ripōgano nel ciborio come di sopra, nè s'adopri no ad altro vso; nè meno per tal'effetto detti Parochi possano adoperare altri fazzoletti, o drappi. E circa l'amministrazione di questo Sacramento del Battesimo, e compadri, s'offerui con diligenza quanto è stato ordinato dal concilio Prouinciale.

Tengano i Curati in vn libro appartato nota di tutti quelli che si battezzano, scriuendo in libro questa forma.

Adi del mese di 1567.

è stato battezzato da me Prete N. Curato di S. N. vn figliuolo, o figliuola nasciuti adi del mese di di Messer N. del tal parentato, e luogo, e di Madonna N. del tale parentado sua moglie, e gli è stato posto nome N. Il compadre è stato M. N. del tale parentado, e luogo, e la commadre M. N. figliuola, o moglie di Messer N. Se vi sarà stato solo il compadre, o sola la commadre, scriuerà solo quel nome.

Se'l figliuolo nõ sarà nato di legittimo matrimonio, e che'l Padre, e la Madre non vogliano essere conosciuti, si scriuerà in libro a questo modo. [È stato battezzato vn figliuolo, o figliuola di Padre, e Madre incogniti:] e nel resto come di sopra.

L'oglio santo per la estrema unctione, si conserui separatamente in vn vaso d'argento, o di stagno coperto; il qual vase si tēga rinchiuso in vno scatolino di noce, e'l tutto in vna borsa di qualche drappo di seta, e sia ben custodito in qualche luogo honesto, e ben serrato.

Le scatole, oue si conseruano gli Oglia sacri, sieno secondo la forma, che sarà data da noi a i Vicarij foranei.

Si faccia vn santuario, in luogo decente della Chiesa, o della Sacristia; e si tēga coperto, e serrato, acciò non vi si possano gettare immonditie; e la bocca d'esso santuario sia alta da terra per vn braccio, e mezzo, co'l coperto, e chiazze sopra.

Si facc.

Confessiona-
le & altre
cose perti-
nenti al con-
fessor.

Si faccia vn confessionale di legno, c'hab-
bia la sedia del Confessore, e la bradel-
la da inginocchiarsi il confitente: ma
fra l'vna e l'altro sia vn tauolato d'asse,
con vna fenestrella nel mezzo serrata
con lama di ferro, ò tola busata con pi-
cioli buchi, accioche'l Confessore possa
meglio intendere il confitente, & esser
inteso da lui.

Detto confessionale sia accomodato
in Chiesa in luogo aperto; nè si odano
le confessioni di donne in altro luogo;
nè di notte, se non per causa d'infermi-
tà, nelle lor case.

Ne i confessionali si tenga affissa la ta-
uoletta de i casi riseruati, che sarà data
da noi, accioche i Confessori ne possa-
no hauer più certa memoria.

Hauendo noi nella visita trouato molta
varietà ne i nostri Parochiani e Confes-
sori, circa il modo da tenerli nel dare
l'assolutione, nella quale varietà anche
è auuenuto, che alcuni hanno lasciato le
parole essenziali della forma del Sacra-
mento; accioche non occorran più si-
milli inconuenienti, ordiniamo a tutti i
nostri Parochiani, e Confessori, ch'vsi-
no di questo modo d'assolutione sotto-
scritta, che per la breuità sua è assai cò-
modo da tener a memoria; auuertendo
bene nel pronunciare le parole, di non
omettere le parole necessarie all'assolu-
ne, quali sono ABSOLVOTE.

Il modo dell'assolutione sarà questo.
Misereatur tui omnipotens Deus, &c.
Et Indulgentiam, absolutionem, & rem-
issionem &c. Dominus noster Iesus
Christus te absoluat, & ego auctoritate
ipsum te absoluo ab omni vinculo Ex-
communicationis minoris, si qua tene-
ris. Deinde ABSOLVOTE a pec-
catis tuis, In nomine Patris, & Filij, &
Spiritus sancti. Amen. Passio Domi-
ni nostri Iesu Christi, & merita Beatæ
Mariæ semper virginis, & omnium San-
ctorum, & quidquid boni feceris, & ma-
li sustinneris, sint tibi in remissionem
peccatorum tuorum, in augmentum gra-
tiæ, & præmium vitæ æternæ. Amen.
Ma auuertiscano di non assoluere alcu-
no scommunicato di scommunicazione
maggiore; e da casti riseruati al Papa; ò
a noi, senza special facultà da esso, ò da

noi a loro concessa.

Sieno i Curati diligenti in visitar
gl'infermi, per poter loro amministrar
opportunamente i santi Sacramenti: &
ausino i Vicarij nostri, se i Medici esse-
quiscono la Bolla di nostro Signore, e
decreto Prouinciale, nõ visitando gl'in-
fermi dopò il quarto giorno della sua
infermità, i quali ammoniti da essi che
si confessino, non hanno voluto vbbidi-
re, per darcene poi auiso.

Tengano i Curati nota di quelli che si
maritano, e custodiscano bene il libro,
seruando per lo auuenire l'infra scritta
forma nel notargli in libro.

Fatte le tre denonciationi ne i tre gior-
ni di festa infra scritti, cioè adi
& adi

Nè hauendosi inteso essere alcuno leggi-
timo impedimento tra M. N. figliuolo
di M. N. del tale parentato e luogo, è
stato celebrato il matrimonio fra essi
per parole di presente, nella presenza di
me Prete N. & a mia interrogatione,
presenti gl'infra scritti testimoni, vide-
licet M. N. del tal parentato, e luogo, e
M. N. &c. adi del mese
dell'anno.

In caso che noi, ò il Curato concedessi-
mo licenza ad vn'altro Prete, di con-
giungere i sposi in matrimonio, esso Cu-
rato nel predetto libro ne faccia nota,
registrando la licenza, e da poi il Pre-
te, che con la detta licenza hauerà in
luogo del Curato, offeruate le debite so-
lennità, scriuerà nell'istesso libro il suc-
cesso di quel matrimonio secondo la so-
praferita forma, scriuendo però in luo-
go di quelle parole (da me Prete N. Cu-
rato) da M. Prete N. del tale parentato,
e luogo; di licenza del Reuerendiss. Ar-
ciuescouo, ò del suo Vicario, ò di Prete
N. Curato di santo N.

Auuertisca il Curato c'hauerà da cele-
brar detto matrimonio, se l'huomo e la
donna fra quali si hauerà da celebrare,
saranno di diuerse Parochie, di non di-
re le parole, che prima non habbia la
sede in scritto delle tre publicationi fat-
te dal Parochiano dell'altra parte; qual
fede conferui in filza appresso al detto
libro de matrimonij.

Annoniscano spesso volte ne i sermo-
ni

libro d'op-
no curato
le 2. non

Hic postea
immutata
unt.

visita de gl'
infermi.

Celebratio-
ne di matri-
monio.

ni il popolo, ad offeruar quanto è stato ordinato dal Concilio Tridentino circa al contrahere i nuoui matrimoni, esponendogli quel decreto, acciò le giouani da marito per ignoranza non si lascino sedurre da alcuno con vane promesse, restando poi con vergogna ingannate; e nelle confessioni ancora ammoniscano del medesimo le giouani da marito, e le lor madri.

Et perche tra le stampe antiche e le moderne del libro intitolato Sacramentario, si ritroua qualche diuersità, ancorche di poco momento, acciò che la nostra Diocesi sia conforme ne i riti e cerimonie Ecclesiastiche, tosto d'ordine nostro si darà in luce il detto libro ristampato e ridotto alla debita purità; quale ordiniamo, che ogni Curato habbi appresso se, & offerui intieramente in ogni occorrenza.

Stato delle anime.
Descrivano i Curati in libro appurato tutti i fuochi, & tutte l'anime sottoposte alla sua cura, co'l nome, cognome, età, e stato di ciascun'anima; con quella maggior diligenza che sarà possibile; e faccia mentione di quelli che non sono cresimati, nè mai comunicati, procurando poi che si cresmino, e si comunichino, essendo per la età, e per l'altre qualità habili alla comunione.

Haueranno d'accommodare questo libro ogni anno, secòdo le mutationi che faranno fatte.

Diano i Curati ogni tre anni copia di questo libro della descrizione dell'anime, & anco de quelli de i battezzati, e de i maritati, e cresimati a noi; portando la prima copia fra tre mesi; nè lo lascino vedere da altre persone.

Editti, e lettere Archiepiscopali.
Tutte le lettere, editti, ordinationi generali o particolarissime da noi, o nostro Vicario, o nostri Visitatori faranno mandate, o date a i Prepositi, o Curati, siano gouernate in filza appresso i libri sopradetti.

Inuentario dell'entrate, e beni ecclesiastici.
Facciano i Curati vn'Inuentario di tutte l'entrate, e beni stabili d'ogni sorte della lor Chiesa, & altre sottoposte a quella cura, con la nota delle sue scritture, e ragioni, sottoscritta da i Consoli, o Sindici della sua terra, per ap-

presentarla a noi nel sopradetto termine di tre mesi.

Sempre ne i giorni di festa instruiscono i Curati il popolo nella via di Dio, esponendogli il sacro Euangelio, o facendo altra pia e salutare esortatione; e principalmete espongano il Catechismo nouamente stampato per ordine di N. S. Papa Pio Quinto.

Le feste dopò il desinare diano segno con la campana a i putti e putte, acciò vengano alla Chiesa per imparar la dottrina Christiana compresa nel libretto stampato.

Tenendo separati i maschi dalle femmine, e seruendosi in questa institutione anco dell'opera d'altre pie persone secolari, così huomini, come donne; & esortino i grandi e prouetti d'ogni sesso, che vengano anch'essi ad imparar la medesima dottrina, non la sapendo.

Si canti ogni festa vn Vespero nelle Chiese parochiali, suonandosi prima tre volte la campana per conuocar il popolo a venirui; e i Parochiano instruisca alcuni del popolo più atti a rispondere e seruirlo in questo officio.

Procurino i Curati, che ne i giorni di festa non si balli, e tanto più quando si dice il Vespero, o altri Diuini officii; insegnando al suo popolo spesse volte, come si hanno da santificar le feste, consumandole in orationi, diuotioni, & opere pie; e non in simili vanità e pazzie.

I Preti, & altri ordinati in sacris, & Chierici, vadano le feste alla sua Chiesa parochiale per seruire, & aiutare il Curato ne gli officii Diuini; & egli ogni tre mesi seruiua a noi se lo fanno, acciò possiamo riconoscere le fatiche de diligenti, e correggere i negligenti.

Al Pesseque, o funerali de morti di qualunque grado o conditione si siano, non si porti se non vna Croce per la Chiesa parochiale del defonto, & vna per ciascun Conuento de Frati, o Chiesa collegiata de Preti, che vi fossero inuitati; e se'l defonto sarà portato a sepolire ad vn'altra Chiesa, si portarà anco la Croce di quella Chiesa; e per strada non cessino di cantare Antifone, & altre cose, secondo la forma del libro Sacramentario, andando deuotamente.

Non.

Essequie & funerali.

Non si suonino campane per i morti dopo l'Aue Maria che si suonarà per segno della loro morte, se non quando il morto si porterà alla sepoltura; & al più per vn' hora auanti.

I Curati, & altri Preti, vadano alle processioni, essequie, & officii da morti, nel loro habito condecante, ò con le cotte, ò vi stiano con silenzio, e diuotione, si che'l popolo ne resti edificato, e cantino l'officio intieramente con tutti tre i notturni.

Chierici.

I Chierici che seruono alle Messe, & altri Diuini officii, vadano vestiti di veste nera, longa sin a i piedi, e di cotta netta.

Se in ogni cura per la pouertà non si può mantener vn Chierico, vi sia almeno nella Sacristia vna veste, e vna cotta, per vestir qualche putto nel tempo che serue alla Messa, & altri seruitij per il culto Diuino.

I Diaconi, e Subdiaconi, & altri Chierici inferiori, sieno diligenti a frequentare la confessione, e comunione, conforme al decreto del Concilio Prouinciale; e la confessione faranno a quei Sacerdoti, che da noi saranno deputati a questo in ciascuna Prepositura.

La comunione haueranno a fare nella propria Parochia in giorni di festa nella cantata, se si cantarà, altramente nella Messa Parochiale; e doueranno i Parochiani auertire a i Vicarij nostri, di quelli che saranno negligenti nell'osservatione di quest'ordine.

Affitto delle case ecclesie.

Nisuno Prete affitti in tutto nè in parte le case della Chiesa, senza licenza nostra in scritto, ò di alcuno de nostri Vicarij in quelle parti.

Nè meno possa tenere in casa alcuna donna di qual si voglia sorte, come ordina il Concilio Prouinciale, senza nostra licenza.

Perilche fra vn mese ogn'vno darà nota a i detti nostri Vicarij, della seruitù, ò altra donna che habbia in casa, accioche secondo le informationi che ne pigliaremo, si potiamo risolvere di concedergli la licenza, ò no, come giudicheremo più espediente.

Celebratio- ni di Messe.

Non s'ammetta in alcuna Chiesa, Capella, ò Oratorio, ancorche di Ius-

patronato, alcun Sacerdote regolare, ò secolare, ò sia della Diocesi, ò di fuori, a pigliare a celebrar in perpetuo, ò a tempo, senza la licenza nostra in scritto da essere innouata ogni sei mesi. Ma per transito, ò per officio straordinario, di festa, ò funerali, ò simil cosa, diamo licenza che possano essere ammessi i regolari, che haueranno dimissionarie, ò lettere patenti dal suo Superiore, e quei della diocesi di Milano, che'l Rettore di quella Chiesa saprà essere beneficiati nella detta nostra Diocesi, e i forastieri, che mostreranno le lettere diraisorie de i loro Ordinarij date dentro di sei mesi, ò nel modo ordinato nel Concilio Prouinciale.

Dalla eleuatione del Corpo, e del Sangue di nostro Signore, fin'alla fontione, si tengano le torcie accese.

Procurino i Curati, che i Priori, Sindici, ò Theforieri delle Chiese, e delle Scuole, e Confraternità, Hospedali, & Monti di Pietà, & limosine di contrate, ò comuni, si mutino ogn'anno, oue non fosse consuetudine di mutargli più spesso, nè sieno confermati, se non per vn'altro anno al più.

Da i detti Sindici, ò Theforieri, i quali hanno amministrato l'entrate & limosine di esse Chiese, e Confraternità, e luoghi pij d'ogni sorte, i Vicarij nostri, ò chi da loro sarà deputato, si farà rendere fedelmente i suoi conti del passato nel termine di tre mesi; e nell'auenir almeno in capo all'anno sempre alla presenza de i deputati a questo.

Auertiscano che i luoghi pij, quali sono instituiti a fine di prestar danari, non prestino per qual si voglia occasione li loro danari a persona alcuna, nè alle proprie comunità, ò vicinanze; ma li spendino in vsi solo a quali sono destinati.

Procurino i Curati, che dette Scuole, e Confraternità, esquiriscano con diligenza i legati, & altri carichi, a i quali sono obligati, e che'l grano, sale, danari, & altre cose lasciate da distribuirsi per limosina, sieno distribuite non a tutti della comunità, ò vicinanza, ma solamente a i veri poueri; e se sono state alienate terre, huelli, & altre

Luoghi pij, Capelli &c.

Luoghi pij, Capelli &c.

ò altre ragioni di detti luoghi, & opere pie, senza autorità della Sedia Apostolica, ò dell'Arciuescouo, che si recuperino; e per questo effetto daranno a i Vicarij nostri frà tre mesi nota di tutte le alienationi de simili beni, ò ragioni, fatte da trent'anni in quà, per farcene relatione, accioche potiamo farei la debita prouisione: & il medesimo faranno delle alienationi in qual si voglia modo fatte de beni Ecclesiastici dopò il sudetto tempo.

Procurino medesimamente, che anco le persone particolari, c'hanno legati da essequire, satisfacciano al suo obbligo, proibendo da i Sacramenti quelli, che restano di farlo per altra causa, che per impotenza.

I Preuosti, & altri Curati, ogni volta che per qual si voglia occasione verranno a Milano, si presentino innanzi a noi, ouero a chi per noi sarà deputato nella casa nostra Archiepiscopale a questo effetto, per darci conto delle co-

se della sua cura, e ricuere da noi quei ricordi & aiuti, che saranno bisogno per il buò governo di quelle anime, che le son commesse.

I Vicarij deputati da noi essequiscano diligentemente quanto nel Concilio Prouinciale è stato ordinato pertinente al loro officio, facendo sopra il tutto ogni mese la congregatione de Curati commessi alle loro custodie, nel modo e forma iui prescritta, & essequendo tutti gli altri ordini loro dati, facendoci poi spesso auisati, ò con lettere, ò alla presenza, come passano le cose, e particolarmente circa l'offeruanza del Concilio, e delle presenti instructioni, & ordini; e non manchino almeno ogni tre mesi, scriuerci minutamente di tutti quei Curati, ò Canonici, e Capellani, ò altri obligati alla residenza, che nella loro Prouincia non haueranno soddisfatto al debito loro di residere; e per quanto tempo, e perche causa, se la sapranno.

Vicarij solum
nei procurati-
one de
cilij &c.

DE DISCIPLINA FAMILIAE

*Illustriss. & Reuerendiss. D. D. Caroli Cardinalis
Sanctae Praxedis Archiepiscopi Mediolani.*



Disciplina, quae ad huius domus administrationem spectat, duabus partibus continetur, quarum altera pertinet ad spiritalem familiae progressum, altera ad rei familiaris curam; de quibus etiam diuisim erit tractandum: ac primo quidem loco de spirituali, secundo de domestica administratione. vtraque pars proprijs eget praefectis, & ministris; & ideo eorum quae officia ex ordine describentur: ho-

rum sanè omnium cum Praefectorum tum ministrorum ad vtramque administrationem spectantium, Rector & quasi moderator is erit, cui Praepositus domus nomen datur.

Eum namque personis rebusque omnibus seu ducem praesesse decet, ad eumque propterea vtraque domus administratio maxime spectabit; de cuius quidem officio, post eos, qui rei spirituali inserviunt, infra agetur, cum reliquorum officia perscribentur.

Verum de horum omnium officiis antequam sigillatim agatur, praemittenda erunt nonnulla, quae ad vniuersam fam-

gilliam